

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 402**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE

*(Parere ai sensi dell'articolo 9 della legge 12 agosto 2016, n. 170)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 marzo 2017)**

---



*La Ministra  
per i rapporti con il Parlamento*  
DRP/II/XVII/D272/17

Roma, 16 marzo 2017

*Signor Presidente,*

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo concernente l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 marzo 2017.

*cordialmente,*

Anna Finocchiaro

---

Sen. Pietro GRASSO  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il 4 aprile 2011 è stato pubblicato sulla GUUE n. L 88/5, il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione o che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Tale regolamento abroga e sostituisce la direttiva 89/106/CEE (CPD – recepita in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, che viene abrogato dal presente decreto) col fine di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti, tenendo altresì conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione comunitaria, in particolare del reg. (CE) n. 765/2008, oltre che della sicurezza e qualità delle opere

Il regolamento (UE) n. 305/2011, entrato in vigore il 24 aprile del 2011, ha chiesto agli Stati membri una serie di azioni attuative o correttive alle disposizioni di settore preesistenti, al fine della piena operatività del regolamento stesso.

A tal fine le amministrazioni competenti all'attuazione italiana delle disposizioni comunitarie in materia di prodotti da costruzione, di cui al citato DPR 246/93 di recepimento della abrogata dir. 89/106/CEE 1, si sono attivate per il coordinato svolgimento di tali attività.

Pertanto, è stato formato un gruppo di lavoro interministeriale incaricato di definire gli adempimenti necessari alla piena attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, che ha immediatamente provveduto a porre in essere tutte le necessarie azioni amministrative volte all'attuazione in Italia del regolamento. Tali azioni si sono concretizzate, principalmente, con i seguenti atti:

- nomina, per il tramite della Rappresentanza permanente presso l'UE del Ministero degli affari esteri, dei rappresentanti nazionali in seno al comitato permanente per le costruzioni, di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011, in virtù delle quali la delegazione italiana ha potuto partecipare fin dalla prima riunione del comitato stesso svoltasi nel luglio del 2011.
- designazione e comunicazione alla Commissione europea del Punto di contatto prodotti da costruzione (PCPC), di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 305/2011, istituito presso la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del punto di contatto nazionale prodotti (PCP-Italia) già funzionante in attuazione del regolamento (UE) n.764/2008, che pertanto ha immediatamente operato, avvalendosi della collaborazione dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, per la trattazione degli aspetti riguardanti i materiali ed i prodotti per uso strutturale ed antincendio.
- predisposizione e attuazione dei provvedimenti organizzativi, avvio e completamento delle operazioni di notifica degli organismi di parte terza autorizzati a svolgere le attività di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione, in attuazione del capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011. Tale operazione ha condotto alla rinotifica di tutti i circa 60 organismi italiani già notificati per la CPD entro il mese di settembre 2013, perfettamente in linea con le necessità del mercato e delle corrispondenti attività svolte dagli altri Stati membri. Le procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del regolamento (UE) n.305/2011 sono rese disponibili mediante circolare n.14413 prot. DCPREV del 21/10/2013.
- designazione e notifica degli organismi di valutazione tecnica, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento(UE) n. 305/2011, costituiti dall'Istituto per la tecnologia delle costruzioni (ITC-CNR) e dal Servizio tecnico centrale (STC) del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

<sup>1</sup> Ai sensi del DPR 246/93, le Amministrazioni competenti in Italia per la regolamentazione del settore dei prodotti da costruzione e l'attuazione delle relative disposizioni comunitarie sono:

- Il Servizio Tecnico Centrale (STC) del Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti inerenti la sicurezza meccanica e la stabilità delle opere da costruzione (attuale requisito base delle opere n.1);
- La Direzione Centrale per la Prevenzione e sicurezza tecnica (DCPST) del Corpo Nazionale dei VV.F del Ministero dell'interno per gli aspetti inerenti la sicurezza in caso di incendio (attuale requisito base delle opere n.2);
- La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, per gli aspetti inerenti tutti gli altri requisiti essenziali.



Resa possibile, mediante i precedenti atti, l'immediata operatività del regolamento (UE) n. 305/2011 anche nel contesto nazionale, il gruppo di lavoro interministeriale ha quindi condotto una ricognizione della situazione legislativa del settore, giungendo ad evidenziare la necessità di una sua revisione organica, che tenesse conto del mutato contesto comunitario europeo, nonché tecnico e socio-economico.

In esito a tale approfondimento, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è stata inclusa nella legge 12 agosto 2016, n. 170 recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015*" una specifica delega legislativa.

Pertanto, lo schema decreto legislativo di cui alla presente relazione, attua la predetta delega legislativa.

Si riporta il contenuto dei singoli articoli.

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

L'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento. Nel secondo comma si prevede la salvezza delle disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche inerenti la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione (in particolare le Norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico in materia edilizia). Si ritiene utile prevedere tale disposizione al fine di chiarire che i prodotti da costruzione nel momento dell'utilizzo sono sottoposti alla disciplina nazionale di riferimento, e quindi le disposizioni contenute nel presente decreto si riferiscono alla commercializzazione degli stessi.

All'articolo 2 sono state riportate le definizioni, ritenute utili o necessarie per la corretta applicazione del provvedimento. In particolare le definizioni *l)* ed *l)*, riguardano i materiali e prodotti per uso *strutturale* ed *antincendio*, particolarmente importanti per la sicurezza delle opere, mentre la definizione prevista nella lettera *m)* riguarda le Amministrazioni competenti, confermando:

- al Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza per il requisito di base delle opere n.1 (sicurezza meccanica e stabilità);
- al Ministero dell'interno, la competenza per il requisito di base delle opere n.2 (sicurezza in caso di incendio);
- al Ministero dello sviluppo economico la competenza per i restanti requisiti di base delle opere di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011 (3. igiene, salute e ambiente; 4. sicurezza ed accessibilità all'uso; 5. protezione contro il rumore; 6. risparmio energetico e ritenzione del calore; e per il nuovo requisito base, 7. uso sostenibile delle risorse naturali).

Nella consapevolezza che l'attribuzione delle competenze a tre Amministrazioni, in ragione dei requisiti essenziali delle opere, ha mostrato, nell'attuazione del DPR 246/93, problematiche di coordinamento fra le Amministrazioni stesse, all'articolo 3, in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera *b)* del comma 2 della delega, si stabilisce l'istituzione di un comitato nazionale di coordinamento fra le Amministrazioni competenti, anche con funzioni di "*mirroring*" rispetto al comitato permanente per le Costruzioni di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011. Il comitato, senza nuovi oneri per lo Stato, ha i fondamentali compiti di coordinamento delle attività delle Amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e determina indirizzi volti ad assicurare l'uniformità ed il controllo dell'attività di valutazione degli organismi notificati. Lo stesso articolo 3, ai commi 1 e 2, individua, fra le Amministrazioni competenti, i soggetti che fanno parte del Comitato, al quale (comma 3) possono altresì essere invitati con funzioni consultive in relazione agli argomenti trattati, altri soggetti significativi della filiera dei prodotti da costruzione. I componenti di diritto del Comitato sono i rappresentanti di cui all'articolo 26, nonché quelli appartenenti alle Amministrazioni competenti. La durata dell'incarico di componente del citato comitato è legata alla durata della funzione svolta presso l'Amministrazione di appartenenza per la quale è stato nominato.

L'articolo 4, in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera *d)* del comma 2 della delega e dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 305/2011, stabilisce quanto già disposto per la designazione del Punto di Contatto Prodotti da Costruzione Italiano, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del punto di contatto nazionale prodotti (PCP-Italia), già istituito in attuazione del regolamento (UE) n.764/2008. Il Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione si avvarrà, come già accade correntemente, della collaborazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e



dal Ministero dell'Interno per la trattazione degli aspetti riguardanti i materiali ed i prodotti per uso strutturale ed antincendio.

L'articolo 5, è finalizzato a garantire la piena integrazione fra le regole comunitarie per la commercializzazione dei prodotti e quelle nazionali per l'impiego degli stessi, prevedendo disposizioni nel caso in cui un prodotto da costruzione rientri nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza desumibile dall'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, ovvero sia conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione. Ai commi 3 e 4 di questo articolo si forniscono le prescrizioni necessarie alla piena attuazione in Italia delle deroghe di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 305/2011.

L'articolo 6 riporta le disposizioni attuative riguardanti il contenuto e la fornitura della dichiarazione di prestazione e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in particolare con riguardo:

- alla responsabilità del fabbricante di individuare le caratteristiche da dichiarare per la commercializzazione dei prodotti sul territorio nazionale;
- alla fornitura della dichiarazione di prestazione su supporto elettronico, con riferimento al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) ed al regolamento delegato (UE) 157/2014;
- all'uso della lingua italiana per la dichiarazione di prestazione e le istruzioni e informazioni sulla sicurezza dei prodotti.
- allo *status* di microimprese, al fine dell'impiego delle procedure semplificate di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 305/2011, secondo la definizione riportata nella raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003.

Il comma 2 recepisce una richiesta proveniente dagli operatori economici del settore, per cui le Amministrazioni competenti hanno la facoltà, mediante idonei provvedimenti ricognitivi, di elencare le caratteristiche essenziali dei prodotti da dichiarare obbligatoriamente (ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 305/2011) sul territorio nazionale, ove richiamate nelle regole tecniche per l'impiego dei prodotti.

## **CAPO II - ORGANISMO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA**

Il regolamento (UE) n. 305/2011 contiene nel Capo V disposizioni relative alla designazione, controllo e valutazione degli Organismi di Valutazione Tecnica (*Technical Assessment Bodies*, acronimo TAB), responsabili della redazione dei documenti per la Valutazione Europea (*European Assessment Documents*, EAD) e del rilascio delle relative Valutazioni Tecniche Europee (*European Technical Assessments*, ETAss), che sostituiscono, dal 1 luglio 2013, rispettivamente gli Organismi di Benestare Tecnico Europeo (*Approval Bodies - AB*), gli orientamenti per il rilascio (ETAG e CUAP) ed i Benestare Tecnici Europei (*European Technical Approvals*, ETApp).

Poiché il significato della valutazione tecnica europea (nel contesto del regolamento (UE) n. 305/2011) è sostanzialmente diverso da quello del benestare tecnico europeo (nel contesto della CPD), il regolamento (UE) n. 305/2011 prevede negli articoli 29 e 30 nuovi criteri per la designazione e stabilisce alcuni requisiti minimi per i TAB. Inoltre occorre dimostrare di rispettare i requisiti di cui alla Tabella 2 dell'Allegato IV al regolamento (UE) n. 305/2011.

Il citato regolamento si pone quindi, in questo ambito, in "discontinuità" con la Direttiva ed impone che la questione della designazione dei TABs italiani vada affrontata non come una mera riproposizione dello *status quo*, di seguito sinteticamente richiamato, ma sia invece riconsiderata alla luce dei nuovi criteri nonché dell'esperienza sin qui maturata.

Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 246/93, l'Italia ha designato quali Organismi di Benestare Tecnico Europeo il Servizio tecnico centrale (STC) del Consiglio superiore dei lavori pubblici (con funzioni di organismo portavoce), il Centro Studi ed Esperienze (CSE, attuale Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dip.to dei VV.F.) e l'ICITE (attuale ITC CNR), stabilendo una ripartizione delle competenze legata al requisito essenziale prevalente.

Nel quadro del predetto regolamento, la designazione del TAB avviene oggi sulla base delle famiglie di prodotto indicate nella Tabella 1 dell'Allegato IV. Nella maggior parte dei casi, in ciascuna delle 35 aree di prodotto, sono pertinenti più di un requisito essenziale dell'opera (BWR). Appare quindi necessario abbandonare il criterio utilizzato nel DPR 246/93 e procedere nella designazione di un TAB in modo da garantire l'autonomia e la competenza per tutti gli aspetti della valutazione,



superando ogni limitazione legata ai BWR applicabili. D'altronde l'esperienza maturata in EOTA nel quadro della CPD ha evidenziato che tale "nuovo" approccio sia assolutamente auspicabile. Vi è inoltre un'altra forte spinta a riorganizzare la partecipazione italiana nell'EOTA al fine di renderla più efficace, efficiente ed economica.

Inoltre, l'esperienza della "frammentazione" delle competenze italiane ai fini del rilascio del Benessere/Valutazione tecnica europea si è mostrata problematica nei confronti degli operatori economici, che richiedono, in virtù dei principi di semplificazione, uno "sportello unico" cui riferirsi.

Su tali basi, nell'articolo 7 si stabilisce, in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera c) del comma 2 della Delega, di designare un solo TAB italiano, denominato come previsto nella delega ITAB, che metta a sistema le risorse ed esperienze sin qui maturate dagli organismi già designati dall'articolo 5 del DPR 246/93, e che permetta di razionalizzare le spese che è necessario sostenere per garantire una costante e qualificata partecipazione ai lavori dell'EOTA in ambito del regolamento (UE) n. 305/2011, oltre che offrire un unico organismo di riferimento per gli operatori economici nazionali. Si noti come il STC e l'ITC-CNR siano già oggi designati come TAB ai sensi dell'articolo 29 del suddetto regolamento, ed abbiano già avviato, tramite specifico protocollo di intesa, tale percorso comune.

Tenuto conto che il punto 1 della Tabella 2 in Allegato IV del regolamento (UE) n. 305/2011 prevede che un TAB sia istituito a norma del diritto nazionale e debba avere personalità giuridica, il comma 3 prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio Nazionale delle Ricerche, siano stabilite le modalità di funzionamento dell'ITAB.

### CAPO III - ORGANISMI NOTIFICATI

Per quanto riguarda la questione della notifica degli organismi di parte terza autorizzati a svolgere le attività di valutazione e verifica dei prodotti da costruzione di cui al Regolamento (nel seguito "Organismi Notificati"), si deve innanzitutto osservare che il mutato quadro regolamentare europeo (sia in senso "orizzontale" con il reg.(UE) 765/2008, sia nello specifico settore dei prodotti da costruzione, con il reg.(UE) n.305/2011) prevede che l'accREDITamento, rilasciato dall'organismo unico nazionale di accREDITamento, in Italia "ACCREDITA", costituisca via alternativa rispetto alla valutazione direttamente effettuata dalle Autorità nazionali.

Stante l'urgenza di consentire una ordinata transizione degli organismi, già notificati ai sensi della dir.89/106/CE, verso la piena operatività anche nell'ambito del reg. (UE) 305/2011, e quindi assicurare la loro ri-notifica entro il termine del 1 luglio 2013, in assenza di specifiche disposizioni di legge, le tre Amministrazioni competenti hanno condotto le suddette procedure di notifica, non basate su un certificato di accREDITamento, direttamente curate dalle Amministrazioni stesse senza delega all'organismo unico nazionale di accREDITamento, svolgendole quindi con la procedura "aggravata" di cui all'articolo 48.4 del Regolamento.

Tali procedure si sono completate con successo nel mese di settembre 2013, con l'avvenuta validazione delle notifiche così effettuate e la pubblicazione sul data-base comunitario europeo NANDO di tutti i circa 60 organismi che hanno chiesto la conferma della notifica, gestendone tuttora, senza particolari problemi, le procedure di sorveglianza, controllo e rinnovo.

In attuazione dei criteri direttivi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 della delega, il Capo III dello schema di decreto rappresenta quindi la necessità di adattamento delle regole nazionali di settore al mutato quadro regolamentare sovranazionale accompagnata dalla forte volontà di semplificazione delle procedure e di riduzione degli oneri finanziari ed amministrativi per gli operatori economici oltre che dell'aumento della credibilità del sistema, anche per mezzo del conferimento di effettivi poteri di vigilanza e sanzione alle Amministrazioni competenti.

Per quanto riguarda lo specifico e delicato tema del conferimento della delega all'organismo unico nazionale di accREDITamento per lo svolgimento delle attività di accREDITamento nel settore dei prodotti da costruzione, si osserva che la lettera f) del comma 2 della delega prevede che il decreto delegato fissi le procedure ed i criteri necessari alla valutazione e notifica degli Organismi, "(...) *anche* al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo (...) degli organismi *possano* essere affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accREDITamento (...)".

In attuazione della delega legislativa, che evidentemente non richiede, quale unica via, la delega all'organismo unico nazionale di accREDITamento di tali funzioni, lo schema di decreto, indicando comunque tale via come preferenziale (in linea con l'orientamenti europeo), disciplina le due modalità di valutazione,



notifica e controllo degli organismi notificati, basata o non su un certificato di accreditamento. Lo schema di decreto indica, chiaramente, che la procedura basata sul certificato di accreditamento, sia pur prioritaria, potrà impiegarsi solo dopo la stipula della specifica convenzione stipulata fra le Amministrazioni competenti e l'Organismo unico nazionale di accreditamento (articolo 8, comma 3). Integrano questo capo tre allegati, modificabili con provvedimento delle Amministrazioni competenti inerenti:

- A. Modello di istanza di autorizzazione ai fini della notifica;
- B. Documentazione da allegare all'istanza ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento;
- C. Procedure di autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento;
- D. Requisiti inerenti gli Organismi notificati e la loro attività.

L'articolo 8, prevede che ai fini di quanto previsto al Capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011, le Amministrazioni competenti, con riferimento ai requisiti base per le opere di competenza, rilascino i decreti di autorizzazione, di durata massima quadriennale, ai fini della successiva notifica (comma 1). Al comma 2 si stabilisce che ai fini della autorizzazione e della notifica degli organismi, si applica la procedura basata sul certificato di accreditamento, di cui all'articolo 11 e che si applica la procedura non basata sul certificato di accreditamento, di cui all'articolo 12, nel solo caso di mancanza di convenzione regolante le attività di accreditamento nel settore dei prodotti da costruzione. Al comma 3 si precisa che la notifica ha la stessa scadenza temporale dei decreti di autorizzazione su cui si basa. Infine il comma 4 chiarisce che l'autorità notificante di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 è il Ministero dello sviluppo economico il quale, previa intesa con le altre Amministrazioni competenti, fornisce alla Commissione europea l'informazione sulle procedure nazionali adottate per la valutazione e la notifica degli organismi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento stesso.

In attuazione del disposto di cui all'articolo 43 del regolamento, l'articolo 9 prevede disposizioni riguardo gli Organismi notificati. Si prevede che possono essere organismi notificati, le società di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati, i quali dimostrino il rispetto di quanto stabilito al Capo VII, ed in particolare, all'articolo 43 del Regolamento. Tali requisiti riprendono ed aggiornano quanto già applicato finora in Italia, in continuità con quanto finora disposto con il DPR 246/93 (articolo 9), il DM 156/03 e la successiva Circolare congiunta delle tre Amministrazioni competenti n. 3 del 9/06/2010 (G.U. n. 153 del 4/07/2011) che forniva istruzioni operative per gli organismi di certificazione, di ispezione e laboratori di prova, preposti al rilascio dell'attestazione di conformità relativa ai c.d. "prodotti da costruzione". Si chiarisce, infine, che i requisiti per gli organismi notificati e per la loro attività sono previsti all'allegato D del decreto.

L'articolo 10 stabilisce le modalità di redazione e presentazione della domanda di notifica da parte dei soggetti interessati ad essere autorizzati e notificati; gli Allegati A e B specificano, rispettivamente, il modello della domanda ed i documenti ad essa allegati nel caso di notifica non basata su accreditamento, così come già disposto nelle vigenti Circolari interministeriali inerenti le procedure di autorizzazione e notifica degli organismi già attuata:

- Circolare DCPREV 14493 del 21.10.2013;
- Circolare M.INF.CSLP 2475 del 09.03.2016;
- Circolare M.INF.CSLP 7796 del 09.09.2016;
- Circolare MISE 362944 del 17.11.2016.

Nel caso di notifica basata su accreditamento (comma 2), nell'istanza sono anche indicati gli estremi del o dei pertinenti certificati di accreditamento.

L'articolo 11 disciplina le modalità di autorizzazione, ai fini della notifica basata su un certificato di accreditamento. In tal caso l'autorizzazione è adottata sulla base di specifico certificato di accreditamento, emesso dall'Organismo unico nazionale di accreditamento, che attesta che l'Organismo soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 43, ed ove applicabili dagli articoli 45 e 46, del regolamento (UE) 305/2011 nonché quelli di cui dall'articolo 9 ed all'allegato D del presente provvedimento. Si prevede, al comma 2, che i decreti di autorizzazione hanno scadenza pari a quella del corrispondente accreditamento, in essi esplicitamente citato, che di norma è di quattro anni ma che, essendo quella indicata nel certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA potrebbe anche essere inferiore.

Al fini del rilascio di detto certificato di accreditamento, l'Organismo unico nazionale di accreditamento opererà, su incarico delle Amministrazioni competenti e sotto la loro sorveglianza, ai sensi dell'articolo 4



comma 1 del decreto interministeriale 22 dicembre 2009 recante "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n.765/2008". Tale incarico sarà conferito mediante apposita convenzione. Tale strumento giuridico sarà pubblicato sui siti internet istituzionali delle Amministrazioni competenti.

In alternativa, l'articolo 12 riporta, per il solo caso previsto dall'articolo 8 di mancanza di convenzione per l'affidamento delle relative attività fra le Amministrazioni competenti e l'Organismo unico nazionale di accreditamento, le modalità di autorizzazione e notifica degli Organismi non basata su un certificato di accreditamento, per le cui procedure di dettaglio, analoghe a quelle già attuate dalle Amministrazioni competenti e pubblicate nelle Circolari interministeriali già citate, si rimanda all'Allegato C. Il comma 3 stabilisce che le Amministrazioni assicurano lo svolgimento di attività di sorveglianza periodica.

L'articolo 13 riporta, quindi, le procedure da adottarsi in tutti i casi di rinnovo dell'autorizzazione. Queste sono sostanzialmente analoghe a quelle per la prima autorizzazione, con la possibilità (Allegato C, p.5) di trasmettere una semplice dichiarazione di permanenza dei requisiti nel caso di documentazione invariata rispetto a quella già in atti delle Amministrazioni. Alla durata del rinnovo si applica la durata prevista dalla prima autorizzazione che in generale è di quattro anni.

L'articolo 14 disciplina le modalità di presentazione della relazione annuale alle Amministrazioni sulle attività svolte dagli Organismi notificati.

#### **CAPO IV - PROVENTI E TARIFFE**

L'articolo 15, in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera g) del comma 2 della delega, stabilisce che sono a carico dei richiedenti le spese relative all'espletamento delle attività di:

- a) rilascio di Valutazione Tecnica Europea (ETA);
- b) valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli Organismi;
- c) vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione di cui all'articolo 17

Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'Organismo unico nazionale italiano di accreditamento, nonché i termini, i criteri di riparto e le modalità di versamento delle medesime tariffe ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione. Le predette tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, sono aggiornate almeno ogni tre anni. I decreti previsti al comma 2 dovranno contenere i criteri di riparto delle tariffe tra le diverse amministrazioni ed il versamento ad appositi capitoli dell'Entrata per la successiva riassegnazione.

#### **CAPO V - CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI**

Il capo VII del regolamento riguarda il fondamentale aspetto delle procedure per la vigilanza sul mercato nel settore dei Prodotti da costruzione.

Non vi è alcun dubbio, infatti, che il corretto funzionamento di un mercato, come quello dei prodotti da costruzione, così incisivamente impattato dal regolamento, come dalle prescrizioni nazionali per l'uso dei prodotti, non possa in alcun modo prescindere da una incisiva ed efficace azione di vigilanza sul mercato.

In applicazione dei trattati dell'Unione, tali attività sono generalmente demandate agli stati membri, che le esercitano nei modi e con gli strumenti che ritengono più opportuni. Nel tempo, però, il legislatore europeo ha esaltato l'importanza di tale attività, stabilendo di definirne in maniera univoca ed armonizzata le regole fondamentali e le procedure essenziali.

D'altro canto a queste regole e vincoli, necessarie per l'armonizzazione dei comportamenti delle autorità nazionali di vigilanza sul mercato, lo stesso legislatore europeo non ha di fatto accompagnato risorse da dedicarsi allo svolgimento ed al coordinamento di dette attività di vigilanza, la cui responsabilità, e finanziamento, rimane del tutto demandata agli Stati membri.

Nello specifico, il nuovo quadro di riferimento orizzontale per la commercializzazione dei prodotti (NLF) del 2008, costituisce lo strumento fondamentale, e di portata generale, con cui l'Unione Europea ha posto queste regole procedurali, obblighi e vincoli per le attività finalizzate ad una efficace vigilanza sul mercato dei prodotti, in primo luogo mediante il Capo III del reg.(CE) 765/2008, che definisce, infatti, il





quadro comunitario europeo in materia di vigilanza del mercato e controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario europeo. Tali disposizioni, che si applicano anche ai prodotti da costruzione, costituiscono quindi il *background* di questo Capo VIII del regolamento, che si sviluppa infatti particolareggiando le procedure generali al caso specifico dei prodotti da costruzione.

E' appena il caso di ricordare quale era la situazione preesistente, in Italia, basata sulla CPD e sul regolamento di attuazione nazionale costituito dal DPR 246/93.

La CPD, all'articolo 15, riportava sinteticamente alcuni principi riguardanti la vigilanza, stabilendo che debbano essere gli Stati Membri a vigilare sulla corretta utilizzazione della marcatura CE, ed indicando, a riguardo, alcune procedure, mentre all'articolo 21 (Clausole di salvaguardia) si esplicitano le procedure da adottarsi nel caso in cui gli Stati membri constatino che un prodotto dichiarato conforme alla Direttiva non ne risponde, in realtà, ai requisiti, precisandone, in particolare, gli obblighi di mutua informazione.

Tali procedure erano quindi riprese all'articolo 11 del DPR 246/93. Tale articolo, che precisa anche che le amministrazioni di riferimento sono responsabili anche per la vigilanza sul mercato in relazione alle tipologie di prodotti di competenza, contestualizzava le indicazioni della CPD nella situazione italiana, cercando di stabilire le procedure nazionali di vigilanza sul mercato sui prodotti da costruzione. Il risultato è però lacunoso e spesso confuso, tale da non aver permesso, in effetti, efficaci azioni di vigilanza nel settore, se non riconducibili a sporadiche ed isolate azioni delle amministrazioni coinvolte, spesso in ausilio ad iniziative di Polizia Giudiziaria. Questo è stato certamente un grande punto debole dell'attuazione nazionale della CPD, che non ha dato, di fatto, alcun valido strumento tecnico, operativo, giuridico o finanziario per l'effettuazione di efficaci attività di vigilanza sul mercato.

Pertanto, anche sulla base della sopravvenuta emanazione del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, riportante il Codice del Consumo, in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera h) del comma 2 della delega, il Capo V dello schema di Decreto Legislativo Innova completamente il settore, riportando gli strumenti per una efficace azione di vigilanza sul mercato nel settore dei prodotti da costruzione.

In primo luogo l'articolo 16 stabilisce le modalità di controllo sull'attività degli Organismi notificati, al fine di accertare la permanenza dei requisiti posti alla base dell'autorizzazione. Si conferiscono i necessari poteri di accesso al personale delle Amministrazioni competenti, nonché, nel caso che dalle attività di controllo si desumano difformità, inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti posti a base dell'autorizzazione, si stabiliscono le procedure di diffida (nel caso di non conformità che non influiscano sulla funzionalità degli Organismi), sospensione (nel caso di non conformità tali da compromettere temporaneamente la funzionalità degli organismi), limitazione e revoca (nei casi più gravi) dell'autorizzazione e notifica.

In merito alla vigilanza sul mercato e nei cantieri, all'articolo 17, sono dapprima indicate le Amministrazioni competenti a svolgere dette funzioni, quindi sono specificate le modalità di esecuzione delle relative attività, anche mediante l'introduzione (commi 3 e 4) di quanto già previsto nel d.lgs. 206/2005 (codice del consumo), agli articoli 107, commi 6 ed 8, ed all'articolo 144-bis, comma 3, in materia di collaborazione con la Guardia di Finanza, con l'Agenzia delle Dogane e con gli organi periferici dei Ministeri competenti.

L'articolo 18 tratta delle procedure da attuarsi nello svolgimento delle attività di vigilanza sul mercato nel settore dei prodotti da costruzione, demandandone il completamente all'adozione di un decreto interministeriale delle Amministrazioni competenti, da assumersi entro sei mesi dall'emanazione del provvedimento in parola. Si prevede, in analogia a quanto disposto dall'articolo 108, comma 2, del decreto legislativo n. 206 del 2005 (recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229") che, fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la salute, per l'incolumità pubblica o privata, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 305/2011, agli interessati debba essere consentito di partecipare alla fase del procedimento e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, ai sensi degli articoli 7, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Gli articoli da 19 a 23 recano la disciplina dell'impianto sanzionatorio del decreto in esame.

## **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

L'articolo 24, in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera l) del comma 2 della delega, abroga le disposizioni incompatibili con il decreto delegato di cui trattasi e, in particolare: il decreto del Presidente



della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, ed il decreto del Ministro della attività produttive 9 maggio 2003, n.156.

Gli articoli 25 e 26 definiscono, in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera a) del comma 2 della delega le modalità di designazione dei rappresentanti italiani nel gruppo di coordinamento degli Organismi Notificati e nel Comitato permanente per le costruzioni di cui agli articoli 55 e 64 del regolamento (UE) n. 305 del 2011.

L'articolo 27 definisce gli obblighi di riservatezza per tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del provvedimento.

L'articolo 28 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, siano effettuati eventuali ulteriori adeguamenti della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti. Si stabilisce, altresì, che, per gli aspetti tecnici, l'aggiornamento e la modifica degli allegati al decreto siano predisposti mediante decreto interministeriale delle Amministrazioni competenti.

L'articolo 29 riporta le disposizioni transitorie necessarie a garantire la graduale e corretta applicazione del nuovo decreto, senza soluzioni di continuità.

In conclusione gli articoli 30 e 31 recano rispettivamente la clausola generale di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.



## RELAZIONE TECNICA

L'articolo 9 della Legge 12 agosto 2016, n. 170, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015" prevede, al comma 1, che: "Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'Interno, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio". Il comma 5 del medesimo articolo 9 prevede, altresì, che "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

In attuazione del comma 5 del citato articolo 9 della legge 12 agosto 2016, n. 170, dalla proposta di schema di decreto legislativo di cui alla presente relazione tecnica non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Allo svolgimento delle attività previste nello schema di decreto, oltre che all'istituzione e funzionamento dei nuovi organi in essa previsti, le Amministrazioni competenti provvedono, infatti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A tale riguardo si evidenzia, in primo luogo, come le attività previste nello schema di decreto vanno a sostituire attività, dalle finalità analoghe, già esercitate dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del d.P.R. 246/93 di attuazione della precedente dir. 89/106/CEE, oggi abrogata e sostituita dal citato regolamento (UE) n.305/2011.

In particolare, nel seguente prospetto si riportano le attività previste dallo schema di decreto di cui alla presente Relazione, specificando anche le previsioni legislative precedenti alle quali, il presente schema di decreto, si pone in continuità:

Attività	Schema di D.Lgs.	Precedenti Disposizioni
Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione	Art.3	---
Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione	Art.4	Reg.(UE) 764/2008, art.10
Attività di Valutazione tecnica Europea	Art.7	DPR 246/93, art.5
Organismo Nazionale per la Valutazione Tecnica Europea	Art.7	---
Autorizzazione e Notifica degli Organismi Notificati	Art.8	DPR 246/93, art.9 D.M. Industria 156/2003
Controllo e vigilanza sul mercato	Art. 17	DPR 246/93, art.11
Comitato Permanente per le Costruzioni	Art. 26	DPR 246/93, art.14



Le Amministrazioni competenti di cui alla lettera m) dell'articolo 2 dello schema di decreto non saranno pertanto chiamate, nell'applicazione del medesimo decreto, a svolgere ulteriori nuovi o maggiori compiti rispetto a quelli già attualmente svolti sulla base della norma vigente

A tali attività si provvede, infatti, con le risorse già disponibili, a legislazione vigente, ai competenti uffici delle Amministrazioni coinvolte, come di seguito dettagliato:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alle divisioni tecniche del Servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, utilizzando il capitolo di spesa 2954 "*Spese occorrenti per le verifiche tecniche e conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*" in cui vengono riassegnate le risorse finanziarie pervenute in conto entrate del tesoro (n.3570) alimentato con le riassegnazioni dei proventi derivanti dall'attività del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ministero dell'Interno: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili ai competenti uffici della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dip.to dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, utilizzando il capitolo di spesa 1983 "*Spese per l'impianto, gestione, noleggio e manutenzione di mezzi operativi e strumentali - 2) Spese per il funzionamento degli impianti e delle attrezzature delle aree della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica finalizzati all'esecuzione di prove di laboratorio di mezzi e materiali, spese per lo svolgimento ed il coordinamento di programmi di ricerca, normazione, certificazione e controllo a carattere nazionale e internazionale e per la partecipazione alle relative commissioni. Spese per il funzionamento e per le strumentazioni del nucleo investigativo antincendi*".

Ministero dello Sviluppo Economico: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alle divisioni competenti della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica utilizzando gli ordinari capitoli di bilancio per le spese di personale, di funzionamento e di missione.

Inoltre, a copertura dei costi sostenuti dalle Amministrazioni competenti per l'erogazione dei servizi previsti dal decreto, in attuazione del criterio direttivo di cui al comma 2, lettera g), della delega, l'articolo 15 dello schema di Decreto prevede apposite disposizioni in termini di proventi e tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio erogato nel rilascio della Valutazione tecnica europea e nella valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli Organismi notificati.

Tali disposizioni relative alle tariffe ed alle modalità di versamento, saranno assunte, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 234 del 2012, con decreto delle Amministrazioni competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze

Si chiarisce che lo schema di decreto ha, fra le proprie finalità, anche quella di permettere l'affluenza nei capitoli sopra indicati, anche degli introiti previsti dal sistema tariffario di cui al suddetto articolo 15 dello schema di decreto.

Si evidenzia altresì che le disposizioni transitorie dei commi 3 e 4 dell'articolo 29 assicurano, nell'attesa dell'emanazione del decreto di determinazione delle specifiche tariffe, la continuità delle entrate già in essere per le Amministrazioni competenti per le quali già esiste un analogo decreto per le tariffe ed i relativi proventi.



Alle entrate tariffarie sopra indicate, e già previste dal previgente sistema legislativo (articolo 15 del DPR 246/93), si aggiunge una nuova ed importante fonte di entrate per il bilancio dello Stato, derivante dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste agli articoli 19, 20, 21 e 22 dello schema di decreto in parola. Poiché tali entrate proverranno dall'applicazione di sanzioni, esse non sono al momento quantificabili, ma certamente rivestiranno un ruolo molto importante.

In merito ai nuovi **Comitati ed Organismi** di cui agli articoli 3 e 7, in attuazione del comma 3 dell'articolo 9 della legge delega n.170 del 2016, le specifiche clausole di invarianza finanziaria, garantiscono che per la partecipazione a tali nuovi consessi non siano previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine va comunque tenuto conto, anche se non esplicitamente stimato in questa sede, che le importanti misure di **semplificazione, razionalizzazione e coordinamento** previste nello schema di decreto legislativo, permetteranno alle Amministrazioni competenti di effettuare le attività loro attribuite in maniera più efficace ed efficiente.

Con specifico riferimento ai singoli articoli del provvedimento, si dimostra di seguito nel dettaglio l'asserita invarianza finanziaria.

**Articolo 3. Comitato nazionale per i prodotti da costruzione.** Non vi sono oneri aggiuntivi derivanti dal funzionamento del Comitato. Non sono, infatti, previsti gettoni, compensi o altri emolumenti per i componenti.

L'attività di coordinamento e di monitoraggio del Comitato potrà essere effettuata avvalendosi delle risorse già disponibili, a legislazione vigente, ai competenti uffici delle Amministrazioni coinvolte, come di seguito dettagliato:

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:** con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alle divisioni tecniche del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, utilizzando il capitolo di spesa 2954 "Spese occorrenti per le verifiche tecniche e conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici" in cui vengono riassegnate le risorse finanziarie pervenute in conto entrate del tesoro (n.3570) alimentato con le riassegnazioni dei proventi derivanti dall'attività del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

**Ministero dell'Interno:** con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili ai competenti uffici della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dip.to dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, utilizzando il capitolo di spesa 1983 "Spese per l'impianto, gestione, noleggio e manutenzione di mezzi operativi e strumentali - 2) Spese per il funzionamento degli impianti e delle attrezzature delle aree della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica finalizzati all'esecuzione di prove di laboratorio di mezzi e materiali, spese per lo svolgimento ed il coordinamento di programmi di ricerca, normazione, certificazione e controllo a carattere nazionale e internazionale e per la partecipazione alle relative commissioni. Spese per il funzionamento e per le strumentazioni del nucleo investigativo antincendi".

**Ministero dello sviluppo economico:** con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alle divisioni competenti della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la



vigilanza e la normativa tecnica del Dip.to per l'Impresa e l'Internazionalizzazione utilizzando gli ordinari capitoli di bilancio per le spese di personale, di funzionamento e di missione.

**Articolo 4. Punto di Contatto nazionale per i prodotti da costruzione.** Il punto di contatto per i prodotti da costruzione è già pienamente attuato, con le modalità ivi previste. Il Ministero dello Sviluppo Economico assicura quindi il funzionamento del Punto di Contatto per i prodotti da costruzione con le risorse attualmente disponibili; analogamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno assicurano la loro collaborazione tecnica senza alcun maggior onere.

**Articolo 7. Organismo Nazionale per la valutazione tecnica europea.** Per il funzionamento del nuovo Organismo nazionale per la Valutazione tecnica europea (ITAB), di cui alla lettera c) del comma 2 della delega, non ci sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A riguardo è inoltre possibile quantificarne i relativi risparmi, mediante le specifiche considerazioni che seguono. Al comma 4, comunque, si specifica che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il regolamento UE 305/11 (CPR) contiene nel Capo V disposizioni relative alla designazione, controllo e valutazione degli organismi di valutazione tecnica (acronimo TAB), responsabili della redazione dei documenti per la valutazione europea (EAD) e del rilascio delle valutazioni tecniche europee (ETA), che hanno sostituito, a far data dal 1 luglio 2013, rispettivamente gli Approval Bodies (AB), gli orientamenti per il rilascio (ETAG e CUAP) ed i benestari tecnici europei (ETA), di cui alla abrogata Dir. 89/106/CEE.

In attuazione della dir.89/106/CEE l'Italia ha designato quali AB, ai sensi dell'articolo 5 del DPR 246/93, separatamente tre amministrazioni, ed in particolare: il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici (STC), con funzioni di organismo portavoce, il Centro Studi ed Esperienze Antincendi (CSEA, attuale Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dip.to dei VV.F.) e l'ICITE (attuale ITC CNR), stabilendo una ripartizione delle competenze legata al requisito essenziale prevalente.

Tralasciando i rilevanti benefici in termini di efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo derivante dalla costituzione di un unico Organismo di valutazione tecnica nazionale, in termini di economicità, basandosi sullo statuto ed i regolamenti interni vigenti dell'EOTA (organizzazione europea cui, prima gli AB ed oggi i TAB sono obbligati ad aderire ai sensi del Capo V del regolamento (UE) 305/2011), il risparmio derivante dal pagamento di una sola quota d'iscrizione (anziché di tre quote) è pari a circa 28.000 euro annui (dati 2014: costo della singola iscrizione variabile fra le tre organizzazioni fra 16.000-20.000 euro).

Il risparmio per le spese di missione (estero e nazionali) legato alla partecipazione ai lavori dell'EOTA (nel Comitato Tecnico e nell'Assemblea Generale) ed alle attività di coordinamento a livello nazionale è quantificabile in circa 10.000 euro, annui.

Il risparmio delle missioni all'estero (almeno 6 riunioni all'anno con un costo medio di partecipazione di circa 900 euro/persona) sarà in parte riassorbito dalla necessità di organizzare un corrispondente numero di riunioni di coordinamento a livello nazionale.



Si riporta di seguito la quantificazione dei costi medi di partecipazione alle riunioni nazionali ed estere, tali costi sono stati quantificati come segue:

- per una missione, normalmente di durata di due giorni, in ambito comunitario, presso l'EOTA (Bruxelles), si è valutato (ai sensi del D.M. 23 marzo 2011):

Costo indicativo del Volo A/R per Bruxelles:	€ 500,00 circa
Importo max per vitto, per 2gg per un dirigente (2 x 80 €)	€ 160,00 <sup>1</sup>
Costo di 1 notte di albergo	€ 150,00 circa
Altre spese (Spostamenti da per Aeroporto, Mezzi pubblici, etc.)	€ 50,00 circa
<b>A sommare:</b>	<b>€ 860,00</b>
<b>Arrotondato:</b>	<b>€ 900,00;</b>

- per una missione di un giorno, a Milano (sede dell'ITC-CNR altro soggetto già titolare delle funzioni di Organismo di valutazione tecnica), con partenza da Roma, o viceversa, (partecipazione di un dirigente) si è valutato:

Costo del Treno A/R, 1 Classe (Trenitalia, tariffa piena)	€ 232,00
Pasto	€ 30,55
Altre spese (Spostamenti da per Stazione, Mezzi pubblici, etc.)	€ 20,00 circa
<b>A sommare:</b>	<b>€ 282,55</b>
<b>Arrotondato:</b>	<b>€ 300,00.</b>

Il raffronto dei costi, con l'indicazione dei relativi risparmi, è dettagliato nella tabella seguente.

	Sistema attuale (tre organizzazioni iscritte)	ITAB (una organizzazione che riunisce le tre)
Spese di Iscrizione	16.000€ x 3 = 48.000 €	20.000€ x 1 = 20.000€
Spese di Missione estere	6 riunioni x 900 € x 3 persone = 16.200€	6 riunioni x 900 € x 1 persona = 5.400 €
Spese di Missione nazionali (riunioni a Roma)	===	6 riunioni x 300€ x 1 persona = 1.800€
Spesa Totale /anno	64.200€	27.200€
Risparmio /anno stimato		37.000 €

**Articolo 8. Autorizzazione e Notifica.** La competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico già svolge l'attività di autorità notificante per i prodotti da costruzione, il Ministero dello sviluppo economico ne assicura quindi il funzionamento con le risorse attualmente disponibili; analogamente il Consiglio Superiore dei LL.PP. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno assicurano la loro collaborazione tecnica senza alcun maggior onere rispetto alla situazione corrente. Come già evidenziato nella parte introduttiva della presente relazione, tali attività di autorizzazione e notifica sono infatti già previste dalla normativa attualmente in vigore, ed in particolare dal DPR 246/93, art.9, e dal D.M. industria 156/2003. I relativi decreti Tariffe attualmente in vigore sono:

- per il Consiglio superiore dei LL.PP. (STC): decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, riportante il regolamento riguardante i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

<sup>1</sup>Decreto del Ministro degli affari esteri 23 marzo 2011 "Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero", Art.1, comma 1, lett. b) e Tabella B, per classe I e area "E"



- per il Ministero dell'interno: decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012, concernente l'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Quanto sopra riportato si applica integralmente anche per l'Articolo 13 *Rinnovo dell'autorizzazione e notifica*.

**Articolo 9. Requisiti ed Obblighi degli Organismi Notificati.** L'articolo, in linea con le disposizioni del regolamento che non prevede alcuna deroga a riguardo, stabilisce che possono essere organismi notificati, le società di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati, i quali dimostrino il rispetto di quanto stabilito al Capo VII, ed in particolare, all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 305/2011.

Nell'ipotesi in cui gli organismi notificati siano enti pubblici, è esclusa la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 11. Autorizzazione ai fini della notifica basata su un certificato di accreditamento.** Per il settore dei prodotti da costruzione, coperto dal provvedimento in esame, l'eventuale Convenzione di cui al comma 3 non è stata ancora posta in essere. In merito alle attività di monitoraggio e vigilanza di cui al comma 4, queste potranno eventualmente essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I decreti relativi alle tariffe, di cui all'articolo 15, comma 2, saranno strutturati anche per la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio e di vigilanza sul processo di accreditamento, qualora dovessero attivarsi convenzioni con Accredia.

**Articolo 12. Autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento.** Come già evidenziato, tali attività di autorizzazione e notifica, inclusa la sorveglianza periodica ed il controllo sugli organismi, sono già previste dalla normativa attualmente in vigore, ed in particolare dal dPR 246/93, art.9, e dal D.M. industria 156/2003.

**Articolo 14. Relazione Annuale.** Disciplina le modalità di presentazione della relazione annuale alle Amministrazioni sulle attività svolte dagli Organismi notificati. Dalla presentazione di tale relazione non discendono attività delle amministrazioni coinvolte che impattino sui decreti tariffe di cui all'articolo 15, comma 2. Pertanto la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 15. Tariffe. Articolo 29 (comma 3 lettera a).** Per quanto riguarda il rilascio di ETA, si applicano attualmente i seguenti decreti riguardanti le tariffe:

- per il Consiglio Superiore dei LL.PP. (STC): decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, riportante il regolamento riguardante i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
- per il Ministero dell'interno: decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012, concernente l'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A maggiore specificazione, si evidenzia come il decreto MIT 267/2016, che costituisce decreto Tariffe basato sul criterio del costo effettivo del servizio, contempli gli ETA (benessere tecnico europeo) all'articolo 1, comma 1, lettera n) ed all'Allegato I. lettera N.d).





In merito alla attuale procedura per il rilascio di ETA, questa è chiaramente indicata nel regolamento n.305/2011, in particolare al Capo IV (articoli da 19 a 26), al Capo V ed all'Allegato II, e verrà ulteriormente declinato nel Decreto di cui all'articolo 7.

Si evidenzia che i decreti previsti al comma 2 dovranno contenere i criteri di riparto delle tariffe tra le diverse amministrazioni ed il versamento ad appositi capitoli dell'Entrata per la successiva riassegnazione.

**Articolo 16. Controllo sugli organismi notificati.** Tale attività è già ordinariamente svolta dalle Amministrazioni quale elemento necessario delle attività di autorizzazione e notifica non basata su accreditamento di cui al precedente articolo 12; non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è già prevista dalla normativa attualmente in vigore, ed in particolare dal DPR 246/93, art.9, e dal D.M. industria 156/2003. I relativi decreti Tariffe attualmente in vigore sono:

- per il Consiglio Superiore dei LL.PP. (STC): decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, riportante il regolamento riguardante i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
- per il Ministero dell'Interno: decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012, concernente l'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**Articolo 17. Vigilanza sul mercato.** Tale attività è già svolta dalle Amministrazioni ai sensi dell'articolo 11 del DPR 246/93. Le relative tariffe sono previste all'articolo 15. Le collaborazioni di cui ai commi 3 e 4 sono esercitate senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di attività istituzionale già svolta in anche in ambiti territoriali specifici.

Gli articoli da 19 a 23 sono dedicati alle sanzioni e non introducono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 25. Coordinamento degli Organismi Notificati.** La partecipazione dei rappresentanti designati avviene in assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo chiarita l'assenza di rimborsi, gettoni o altri emolumenti da parte delle Finanze dello Stato. Si specifica, inoltre, che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


**Articolo 26. Comitato permanente per le Costruzioni.** La partecipazione dei rappresentanti designati avviene in assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché la partecipazione del rappresentante del Ministero dell'interno era già prevista dall'articolo 14 del DPR 246/93 nella qualità di "esperto permanente", la cui partecipazione alle riunioni era comunque da assicurarsi analogamente a quanto previsto dal presente articolo. A tale riguardo si precisa che il diverso titolo ricoperto dall'esperto del Ministero dell'interno, che da esperto permanente diviene rappresentante non ha ripercussioni in termini di maggiori compensi o di differenti emolumenti. In particolare, al comma 2, si prevede che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Articolo 30.** Quale clausola generale di invarianza finanziaria al comma 1 si prevede che dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza




pubblica e al comma 2 che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

  POSITIVO       NEGATIVO

16 MAR. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



**Titolo:** Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE

**Referente:** dott. Giovanni Ferrelli - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio legislativo (Tel. 06.4412.6242, giovanni.ferrelli@mit.gov.it)

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

(Allegato "A" alla direttiva del P.C.M. in data 16 gennaio 2013 - G.U. 12 aprile 2013, n. 86)

### SEZIONE 1 -IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

**A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

Il 4 aprile 2011 è stato pubblicato sulla GUUE n. L 88/5, il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, nel seguito Regolamento o CPR (*Construction Products Regulation*).

Questo Regolamento abroga e sostituisce la Direttiva 89/106/CEE (CPD - recepita in Italia con DPR 246/93) col fine di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti, tenendo altresì conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione comunitaria, in particolare del Reg.(CE) n. 765/2008, oltre che della sicurezza e qualità delle opere

Il Regolamento (UE) n. 305/2011, entrato in vigore il 24 aprile del 2011, ha chiesto agli Stati Membri una serie di azioni attuative o correttive alle disposizioni di settore preesistenti, al fine della piena operatività del regolamento stesso decorsa dal 1 luglio 2013.

A tal fine le amministrazioni competenti all'attuazione italiana delle disposizioni comunitarie in materia di prodotti da costruzione, di cui al DPR 246/93 di recepimento della abrogata Dir.89/106/CEE<sup>1</sup>, si sono attivate per il coordinato e sinergico svolgimento di tali attività.

<sup>1</sup> Ai sensi del DPR 246/93, le Amministrazioni competenti in Italia per la regolamentazione del settore dei prodotti da costruzione e l'attuazione delle relative disposizioni comunitarie sono:

- Il Servizio Tecnico Centrale (STC) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per gli aspetti inerenti la sicurezza meccanica e la stabilità delle opere da costruzione (attuale requisito base delle opere n.1);
- La Direzione Centrale per la Prevenzione e sicurezza tecnica (DCPST) del Corpo Nazionale dei VV.F del Ministero dell'Interno per gli aspetti inerenti la sicurezza in caso di incendio (attuale requisito base delle opere n.2);



Pertanto, è stato formato un gruppo di lavoro interministeriale incaricato di definire gli adempimenti necessari alla piena attuazione del regolamento, che ha immediatamente provveduto a porre in essere tutte le necessarie azioni amministrative volte all'attuazione in Italia del Regolamento. Tali azioni - in risposta ad obblighi immediatamente imposti dal CPR e nell'assunto, adottato nel principio della continuità amministrativa, di applicabilità del DPR 246/93 di recepimento della abrogata Dir.89/106/CEE, per quanto non in contrasto con il sopravvenuto Regolamento 305/2011 - si sono concretizzate, principalmente, con i seguenti atti:

- nomina, per il tramite della Rappresentanza permanente presso l'UE del Ministero degli affari esteri, dei rappresentanti nazionali in seno al comitato permanente per le costruzioni, di cui all'articolo 64 del Regolamento, in virtù delle quali la delegazione italiana ha potuto partecipare fin dalla prima riunione del comitato stesso svoltasi nel luglio del 2011;
- designazione e comunicazione alla Commissione europea del Punto di contatto prodotti da costruzione (PCPC), di cui all'articolo 10 del Regolamento, istituito presso la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del punto di contatto nazionale prodotti (PCP-Italia) già funzionante in attuazione del Regolamento (UE) n.764/2008, che pertanto ha immediatamente operato, avvalendosi della collaborazione dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, per la trattazione degli aspetti riguardanti i materiali ed i prodotti per uso strutturale ed antincendio;
- posa in essere dei provvedimenti organizzativi, avvio e completamento delle operazioni di notifica degli organismi di parte terza autorizzati a svolgere le attività di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione, in attuazione del capo VII del CPR. Tale operazione, svolta direttamente dalla Amministrazioni competenti non sulla base dell'accreditamento, ha condotto alla rinotifica di tutti i circa 60 organismi italiani già notificati per la CPD entro il mese di settembre 2013, perfettamente in linea con le necessità del mercato e delle corrispondenti attività svolte dagli altri Stati membri. Le procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 sono rese disponibili mediante circolare n.14413 prot. DCPREV del 21/10/2013;
- designazione e notifica degli organismi di valutazione tecnica, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento, costituiti dall'Istituto per la tecnologia delle costruzioni (ITC-CNR) e del Servizio tecnico centrale (STC) del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Resa possibile, mediante i precedenti atti, l'immediata operatività del CPR anche nel contesto nazionale, il gruppo di lavoro interministeriale ha quindi condotto una ricognizione della situazione legislativa del settore, giungendo ad evidenziare la necessità di una sua revisione organica, che tenesse conto del mutato contesto comunitario, nonché tecnico e socio-economico.

In esito a tale approfondimento, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è stata inclusa nella legge 12 agosto 2016, n. 170 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015" una specifica delega legislativa, all'articolo 9, che prevede che: "Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della

---

- La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, per gli aspetti inerenti tutti gli altri requisiti essenziali.



cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio".

Pertanto, lo schema decreto legislativo di cui alla presente relazione, attua la predetta delega legislativa, al fine di armonizzare le disposizioni nazionali di settore a quelle comunitarie, al fine della sicurezza e qualità delle opere da costruzione.

Il Regolamento (UE) n.305/2011, nel seguito, in breve, "Regolamento" sui prodotti da costruzione, quindi, non richiede alcun provvedimento di recepimento, e dispiega immediatamente i propri effetti giuridici su tutti i soggetti interessati. Al tempo stesso il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante il regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, non è abrogato dal Regolamento, e rimane pertanto in vigore ed applicabile soltanto per quanto non in contrasto con i Regolamento stesso, fino ad una sua esplicita abrogazione.

Per tali motivi, è emersa decisamente l'esigenza di fornire un quadro legislativo unitario ed aggiornato, in cui riportare tutte le disposizioni applicabili al settore dei prodotti da costruzione.

Ciò è stato recepito dalla delega legislativa di cui al già citato articolo 9 della L. 12 agosto 2016, n. 170 (nel seguito, in breve, "delega").

#### **Breve Analisi del settore produttivo**

In estrema sintesi il settore delle costruzioni in Italia assume un ruolo molto importante e strategico, soprattutto in relazione alla necessità del rilancio economico del Paese.

Nel complesso il settore delle costruzioni in Italia impiega un numero altissimo di lavoratori, circa 400.000, per un fatturato complessivo stimabile in circa 100 Miliardi di Euro.

Le Aziende che svolgono la loro attività nel settore sono circa 47.000.

Particolarmente rilevante, fra queste aziende in Italia, sono le piccole, medie e micro imprese. Le piccole e medie imprese sono, infatti, circa il 60%, mentre le microimprese del settore sono stimabili, in Italia, intorno al 30% del totale.

#### **La valutazione "ex ante" del Regolamento 305/2011**

La proposta di sostituzione della Direttiva 89/106/CEE con un nuovo Regolamento per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, presentata ai Legislatori dalla Commissione nel maggio del 2008<sup>2</sup>, riferisce anche sugli obiettivi e sulla preventiva valutazione di impatto.

Per la Commissione, in estrema sintesi, l'obiettivo esplicito del regolamento non era la sicurezza dei prodotti ma quello di garantire che, riguardo alle loro prestazioni, siano fornite informazioni affidabili. Ciò intendeva ottenersi fornendo un linguaggio tecnico comune per i fabbricanti, gli utilizzatori, gli installatori e le autorità pubbliche.

La consultazione è avvenuta via internet tra il marzo ed il giugno del 2006; sono state ottenute 319 risposte, che è stato considerato dalla Commissione "un buon tasso di risposta". Nelle risposte all'indagine sono rappresentate tutte le parti interessate: industria, amministrazioni pubbliche ed altre. La rappresentanza dell'industria nelle risposte è stata considerata dalla Commissione buona: hanno compilato il questionario 94

<sup>2</sup> COM(2008) 311. Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. Bruxelles, 23.5.2008. 2008/0098 (COD).



associazioni di settore, a livello sia europeo che nazionale, e 102 produttori singoli. Circa due terzi delle risposte complessive provenivano, quindi, dall'industria. Il resoconto sommario delle risposte ricevute era stato reso disponibile su Internet, sul vecchio sito dell'Unità Costruzioni della D.G. Impresa della Commissione (non più *on line*).

Secondo la Commissione, quasi tutte le risposte confermavano la necessità di un quadro legislativo maggiormente armonizzato: il mutuo riconoscimento è, infatti, stato ritenuto insufficiente per garantire la libera circolazione dei prodotti da costruzione.

Si confermava anche l'urgenza di chiarire elementi fondamentali della CPD, come: l'approccio generale (basato sulla prestazione contro quello prescrittivo), il significato e lo status (obbligatorio o no) della marcatura CE, la sua percezione affidabilità da parte delle autorità nazionali e degli utilizzatori dei prodotti, nonché il ruolo delle norme e delle omologazioni tecniche europee. Si evidenziavano, inoltre, ampi spazi per la semplificazione dell'allora vigente Direttiva, confermando la preoccupazione per gli effetti specifici sulle piccole e medie imprese, chiedendo un adeguato specifico trattamento per i prodotti non di serie, senza che eventuali modifiche alla Direttiva potessero in oneri non necessari sull'attività economica delle imprese;

Emergeva, infine, l'unanime esigenza di accrescere la credibilità del sistema, mediante più chiari criteri di designazione degli enti di controllo e la sorveglianza sul mercato.

Per quanto riguarda l'analisi comparativa fra le diverse opzioni regolative, questa ha riguardato:

- *Opzione 1 - Nessun intervento da parte della UE: nessun cambiamento*

Secondo questa opzione, la vigente Direttiva, non modificata, avrebbe continuato a non poter garantire l'obiettivo della libera circolazione e l'uso dei prodotti da costruzione nel mercato interno.

- *Opzione 2 - Nessun intervento legislativo*

Essa implicava l'abrogazione, senza sostituzione, della Direttiva, ed un ritorno al *mutuo riconoscimento*, tenendo conto del *New Legal Frame*<sup>3</sup>. In pratica, il mercato interno nel settore dei prodotti da costruzione si sarebbe fondato soltanto sul principio che un prodotto, legittimamente commercializzato in uno Stato membro, potesse essere commercializzato in un altro, almeno finché tale Stato membro non abbia ragioni sufficienti per vietare il prodotto sul mercato del suo territorio.

Ma le statistiche - allora disponibili - sull'applicazione di tale principio, indicavano nel settore delle costruzioni uno di quelli con il maggior numero di infrazioni rilevate, dimostrando che il solo mutuo riconoscimento non poteva essere sufficiente a garantire l'efficace funzionamento del mercato interno per i prodotti da costruzione. Ciò emergeva anche chiaramente dalla consultazione degli operatori del settore. Pertanto la Commissione concluse che anche questa opzione non fosse idonea a soddisfare l'obiettivo della libera circolazione dei prodotti da costruzione nel mercato UE.

- *Opzione 3 - Revisione della CPD: l'opzione preferita*

L'opzione 3, favorevole a una revisione della legislazione comunitaria, è stata quella preferita dalla Commissione e considerata come l'unica all'altezza dei problemi da risolvere, nonché adeguata ai risultati della consultazione delle parti interessate. Essa, secondo la Commissione, affrontava in modo ottimale i principali problemi emersi e permetteva i più incisivi miglioramenti; inoltre salvaguardava l'*acquis* generale e le specifiche tecniche già in vigore; infine, rispettava rigorosamente l'equilibrata sussidiarietà raggiunta nel campo delle costruzioni, per cui agli Stati membri competono le norme di

<sup>3</sup> Decisione n 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE. GUUE L 218 del 13.08.2008.



progettazione e costruzione dei manufatti ed alla legislazione UE la salvaguardia del mercato interno per i prodotti in essi usati.

#### Prime attività di valutazione "ex post" del Regolamento 305/2011

In vista della predisposizione della relazione sull'attuazione del Regolamento 305/2011, prevista dall'articolo 67.2 del CPR stesso presentato entro il 25 aprile 2016 (a 5 anni dall'entrata in vigore del Regolamento), la Commissione europea ha commissionato uno specifico studio sull'implementazione del Regolamento<sup>4</sup>.

L'obiettivo dello studio era quello di analizzare l'attuazione del CPR, sia a livello di stati membri che di UE, con specifico riferimento alla acquisizione, analisi ed elaborazione di dati capaci di fornire informazioni riguardo le seguenti tre principali questioni:

1. Come e quanto estesamente è stato attuato il CPR a livello nazionale e di UE?
2. Che risultati, quantitativamente individuabili, sono stati ottenuti nel campo della libera circolazione dei prodotti da costruzione, della chiarificazione, della credibilità e della semplificazione del settore?
3. Che risultati, quantitativamente individuabili, sono stati ottenuti nel soddisfacimento degli obiettivi delle politiche della Commissione in termini di competitività, sostenibilità ed innovazione, anche riguardo allo sviluppo tecnologico?

A livello metodologico lo studio si è sviluppato, dopo una fase di avvio, con la raccolta dei dati e delle informazioni, basata, in primo luogo, sulla predisposizione e distribuzione on-line di quattro questionari<sup>5</sup> appositamente sviluppati e specializzati per quattro tipologie di destinatari.

Il *Questionario 1*, indirizzato alle imprese del settore (principalmente fabbricanti di prodotti da costruzione e piccole e medie imprese) ha ottenuto 170 risposte, maggiormente provenienti dalla Gran Bretagna, la Germania, il Belgio, l'Olanda e la Francia.

Al *Questionario n.2*, indirizzato agli operatori "tecnici" del settore (organismi per la verifica della conformità, di normazione e di accreditamento), sono pervenute 187 risposte, così suddivise:

- 129 risposte dagli Organismi notificati per i controlli di parte terza sui prodotti, provenienti da 29 paesi (tasso di risposta 25% circa);
- 23 risposte dagli Organismi di valutazione tecnica di 15 paesi (tasso di risposta 60% circa);
- 16 risposte dagli Organismi di normazione nazionali (tasso di risposta 50% circa);
- 12 risposte dagli Organismi di accreditamento nazionali (tasso di risposta 35% circa);
- 7 risposte dalle autorità notificanti dei 29 stati membri (tasso di risposta 25% circa).

Al *Questionario n.3*, indirizzato alle Autorità pubbliche degli Stati membri, sono pervenute 65 risposte di cui: 27 da autorità pubbliche nazionali o regionali, 28 autorità di sorveglianza sul mercato, 3 ispettori e funzionari e 7 Punti di contatto prodotti.

Infine, al *Questionario n. 4*, indirizzato alle associazioni ed organizzazioni rappresentative del settore, sono pervenute 95 risposte di cui: 71 da associazioni industriali, 11 da organizzazioni professionali e 13 da organizzazioni non governative o singoli utenti.

Tali questionari, che hanno complessivamente raccolto 517 risposte, sono stati distribuiti il 6 novembre 2014 stabilendo, come termine per le risposte, il 23 gennaio 2015.

La raccolta di informazione si è, quindi, sviluppata a livello bibliografico e documentale, anche mediante l'impiego di gruppi di esperti nazionali. In particolare, in questa fase, si è dedicata l'attenzione alla ricerca ed all'analisi:

<sup>4</sup><http://rpaltd.co.uk/projects/cpr-implementation>

<sup>5</sup>[http://rpaltd.co.uk/cpr\\_implementation](http://rpaltd.co.uk/cpr_implementation)



- della legislazione nazionale di settore e dei connessi documenti esplicativi;
- dei documenti e delle chiarificazioni emanati dalle associazioni industriali;
- delle informazioni ricavabili da analisi del mercato dell'industria delle costruzioni;
- dai rapporti degli Stati membri e dalle associazioni industriali.

Sulla base delle informazioni fino a quel momento raccolte, si è potuto progettare e meglio indirizzare una campagna di *interviste telefoniche semi-strutturate* a 166 organizzazioni.

Quindi nel marzo del 2015, dopo aver effettuato una serie di consultazioni di gruppi di discussione ristretti (*focus groups*), si è svolto a Bruxelles un workshop internazionale, con oltre 60 partecipanti, in rappresentanza dei vari stakeholders di settore.

I primi risultati dello studio di impatto, finora resi disponibili <sup>6</sup>, hanno mostrato innanzitutto che il regolamento appare adeguatamente attuato in tutti gli Stati membri ed a livello di UE.

Negli Stati membri l'attuazione è avvenuta, più che per via legislativa, in via amministrativa, mediante adattamenti strutturali delle amministrazioni e documenti di chiarificazione (*soft law*). Questo, come in Italia, è potuto avvenire con una certa facilità stante la continuità delle previsioni del CPR con quelle già in essere, in ciascuno stato membro, in recepimento della precedente direttiva, permettendo così una attuazione efficace, ma al tempo stesso graduale e non traumatica.

Tutti gli Stati membri hanno quindi assicurato in tempo la piena operatività del nuovo regolamento, adeguando il proprio assetto amministrativo e assicurando tutti gli strumenti necessari.

Anche le imprese risultano aver correttamente transitato dagli obblighi previsti dalla CPD a quelli previsti dal CPR, ed in particolare al rilascio della dichiarazione di prestazione, resa decisamente più favorevole dalla possibilità di messa a disposizione via web di tale documento.

Anche a livello sovranazionale, come abbiamo visto nello specifico paragrafo di questo lavoro, i principali atti necessari all'implementazione del regolamento sono stati adottati.

Risulta però meno avanzato lo stato di piena attuazione del rinnovato istituto della marcatura CE non basata su norma armonizzata, ma basata sulla valutazione tecnica europea (BTA), a sua volta costruita in riferimento ad uno specifico documento di valutazione europea (EAD), da adottarsi in seno all'associazione degli organismi di valutazione europea (BOTA). Infatti, la pubblicazione in GUUE di soli 9 EAD, come le difficoltà operative alla notifica dei relativi organismi notificati, mostra chiaramente come l'intera procedura sia ancora troppo complessa e dai tempi non certi.

Si rileva anche, e su questo torneremo, come ci sia una percezione fortemente asimmetrica delle azioni intraprese dalle amministrazioni in attuazione del regolamento, considerate in generale adeguate dalle stesse amministrazioni ma percepite come insufficienti dagli operatori economici.

Riguardo l'effettivo raggiungimento degli obiettivi del regolamento (costituiti dalla libera circolazione dei prodotti da costruzione, dalla chiarificazione, credibilità e semplificazione del settore), molto utile appare il quadro sinottico sotto riportato, che riassume, in modo chiaro declinata per i diversi settori o argomenti impattati dal Regolamento, le risultanze dello studio.

Il quadro delineato non pare, in effetti, così ottimistico. Molti sono i settori in cui l'obiettivo pare solo parzialmente ottenuto ed ancor di più sono quelli in cui l'obiettivo risulterebbe non ottenuto. Nell'osservare la tabella in senso verticale, è evidente come nessuno degli obiettivi proposti si sia percepito come completamente realizzato in tutti i

<sup>6</sup> RPA – Risk and Policy Analysts. *Analysis of Implementation of the Construction Products Regulation. Final Report prepared for DG GROW. 31 July 2015.*









settori investigati. Infatti, mentre gli obiettivi di *chiarificazione* e di maggiore *credibilità* nel sistema paiono, rispettivamente, molto ed adeguatamente ben realizzati, il discorso cambia completamente se si parla di *semplificazione* e di *libera circolazione* dei prodotti. Per quanto riguarda la *semplificazione*, questa risulta ottenuta solo nel campo per i documenti da predisporre da parte delle imprese (dichiarazione di prestazione e marcatura CE) e per le prove su alcuni prodotti. Il regolamento sarebbe in effetti risultato del tutto inefficace - come peraltro già osservato pocanzi - per le procedure di marcatura CE dei prodotti innovativi o non coperti da norma armonizzata (quindi basati sugli ETA e gli EAD), la cui procedura è certamente ancor troppo complessa e lacunosa, oltre che per la definizione dei livelli e classi di prestazione, che risente ancora delle complesse interazioni e sovrapposizioni fra Commissione, CEN e Stati membri.



Aspect	Objectives achieved <sup>1</sup>			
	Simplification	Clarification	Credibility	Free movement
Definitions				
Obligations of economic operators				
Declaration of performance	✓ X			
CE marking	✓ X			
Simplified testing procedures	✓ X			
Simplified procedures for products not (fully) covered by a hEN (EADs/ETAs)				
PCPC				
hENs				
AVCP		✓ X	✓ X	
Levels and classes of performance				
TABs			✓ X	
Notified bodies				
Notifying authorities				
Information campaigns				
Market surveillance				

<sup>1</sup> Key:

-  Objective achieved
-  Objective partly achieved
-  Objective not achieved
-  Not applicable

Infine, particolarmente allarmante è la percezione di un fallimento del Regolamento proprio nel suo principale obiettivo: quello della *libera circolazione* dei prodotti da costruzione.






Appare anche utile verificare come queste risultanze complessive, si differenzino in maniera sostanziale a seconda degli operatori interpellati, come è evidente nei due esempi che sopra riportati, inerenti il giudizio sull'impatto del Regolamento sugli obblighi degli operatori economici e sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione.

In entrambi i casi si osserva come un giudizio pienamente positivo si rilevi solo per circa il 10-15% delle imprese, circa per il 25% degli operatori tecnici della valutazione della conformità e raggiunga valori di 3 o 4 volte più elevati (35 - 40 %) per le autorità pubbliche coinvolte.

Tale differente percezione risulti ancora più evidente in termini di giudizio di impatto sulla libera circolazione dei prodotti, sui cui verte il diagramma seguente.





Appare infatti quasi allarmante che per quasi la metà delle imprese il CPR non abbia dato alcun contributo positivo alla libera circolazione dei prodotti da costruzione e che solo il 20% circa delle imprese considerino efficace, in tale settore, il regolamento. Completamente differente risulta essere, invece, la percezione delle autorità pubbliche, per le quali una minoranza, circa il 10%, considera inefficace il Regolamento.

A riguardo va però considerato che se da un lato le amministrazioni pubbliche hanno evidenti difficoltà ad ammettere l'inefficacia dei provvedimenti che hanno contribuito a costruire e che sono chiamate ad attuare, dall'altro le stesse amministrazioni hanno un livello di conoscenze e competenze, un punto di vista, criteri di valutazione ed orizzonti temporali molto più ampi delle singole imprese, la cui prospettiva è estremamente settoriale e dedicata al proprio singolo tornaconto di breve periodo; conseguentemente appare probabile che le amministrazioni possano rilevare ed apprezzare come complessivamente significativa la somma di tanti piccoli miglioramenti, quasi inapprezzabili o inapprezzate dai singoli operatori economici.

E' possibile ritenere, pertanto, che tale percezione di fallimento non sia effettivamente rispondente alla realtà e che da un punto di vista più ampio, che tenga adeguatamente conto anche delle esigenze di lungo periodo di qualità e sicurezza delle opere, l'impatto del regolamento possa considerarsi positivo anche nel campo della libera circolazione dei prodotti da costruzione.

In conclusione, in via del tutto indicativa, dai primi dati emersi scaturisce l'impressione per cui il regolamento abbia sistematizzato il settore dei prodotti da costruzione già da tempo disciplinato dalla Direttiva del 1989, ottenendo soprattutto benefici "strumentali" di chiarimento e semplificazione, maggiormente apprezzabili dagli esperti e dai professionisti di settore. Si deve però constatare come il regolamento non sia stato in grado di eliminare quella complessa e fortemente interconnessa selva di leggi, regole ed omologazioni nazionali, legittimamente stabilite dagli Stati membri ai fini della sicurezza delle opere, che comunque costituiscono residue ma perduranti limitazioni, forse insormontabili con i Trattati vigenti, alla piena libera circolazione dei prodotti da costruzione.

Infine, il rapporto indica come sostanzialmente coerenti con le politiche generali della Commissione gli impatti del regolamento in termini di competitività, sostenibilità ed



innovazione, così come riferite alla strategia "Europe 2020" ed 7° programma d'azione ambientale.

Il CPR, infatti, porta benefici significativi alla competitività delle imprese, grazie alla riduzione dei costi di conformità per le piccole e medie imprese permessi dalle nuove procedure semplificate, dall'introduzione dei punti di contatto dei prodotti da costruzione che facilitano i rapporti con i singoli Stati membri (che rimangono titolari delle disposizioni per l'impiego dei prodotti nelle opere e per la loro sicurezza), oltre che dalla sostanziale riduzione dei marchi di qualità nazionali.

Il CPR, inoltre, pur con i problemi già evidenziati, è strutturato in modo da permettere lo sviluppo di nuovi prodotti, oltre ad allinearsi - grazie alle innovazioni riguardante la dichiarazione di prestazione in formato elettronico - all'agenda digitale della Commissione.

Infine il CPR, che introduce esplicitamente il nuovo requisito base delle opere n.7 "uso sostenibile delle risorse naturali", ha reso il contesto legale del settore dei prodotti da costruzione capace di considerare le esigenze, sempre più importanti a livello globale, della sostenibilità ambientale. Ciò va positivamente considerato come un primo passo in tale direzione.

#### Criticità e Problematiche

In estrema sintesi, riguardo l'individuazione delle Criticità e Problematiche emerse dall'implementazione del Regolamento, si può evidenziare quanto segue:

- incompleta percezione del raggiungimento degli obiettivi del Regolamento;
- asimmetria informativa ed implementativa;
- necessità di una attuazione in via legislativa che conduca all'adeguato livello di conoscenza e di applicazione delle disposizioni, attuando pienamente le disposizioni stesse, al fine del raggiungimento degli obiettivi di chiarificazione, semplificazione, credibilità, armonizzazione e libera circolazione;
- necessità di uno stretto e stabile coordinamento fra le tre amministrazioni competenti, da attuarsi in via legislativa, al fine di uniformare i comportamenti e l'interfaccia con l'utenza, anche al fine della riduzione degli oneri amministrativi;
- necessità, al fine del perseguimento dell'obiettivo di credibilità, nonché della sicurezza e qualità delle opere, di un chiaro rafforzamento del sistema dei controlli e delle sanzioni.

#### B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Come parte dell'iniziativa "better regulation", gli obiettivi a base dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 sono principalmente i seguenti<sup>7</sup>:

1. Chiarificazione di alcuni concetti base del sistema e del significato ed uso della marcatura CE nel settore dei prodotti da costruzione;
2. Semplificazione dell'attuale sistema incentrato sulla CPD, ad esempio introducendo procedure semplificate per ridurre i costi affrontati dalle imprese;
3. Incremento della Credibilità dell'intero sistema, ad esempio attraverso l'istituzione di criteri nuovi e più rigorosi per designare gli organismi coinvolti nella

<sup>7</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52008SC1900;>  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52008PC0311>



valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, nonché per la formazione, approvazione e pubblicazione delle specifiche tecniche armonizzate, oltre che per l'attuazione delle disposizioni sulla vigilanza sul mercato;

4. Maggiore Armonizzazione delle regole Comunitarie per la commercializzazione, e di conseguenza per l'uso, dei prodotti da costruzione, ad esempio evitando, con lo strumento del Regolamento, 27 differenti trasposizioni comunitarie ed introducendo, ove opportuno, caratteristiche comuni da dichiarare, per un dato prodotto, al momento dell'immissione sul mercato in tutto il territorio dello Spazio Economico Europeo;
5. Assicurare l'effettiva Libera Circolazione dei Prodotti da costruzione nell'ambito del mercato comune.

Anche se il nuovo Regolamento, come la precedente Direttiva, si deve rivolgere agli aspetti di *commercializzazione* dei prodotti da costruzione (con l'obiettivo primario, a livello UE, della loro *libera circolazione*, motivo per cui trattasi di *materia concorrente* sulla quale l'UE può intervenire ai sensi dei vigenti trattati), è evidente come le regole assunte per i prodotti da costruzione influiscano in maniera determinante sulla qualità e sicurezza delle opere ove i prodotti stessi sono destinati ad essere incorporati, che costituiscono il principale obiettivo di lungo termine del provvedimento in esame, insieme ai sopra indicati obiettivi del provvedimento comunitario, da intendersi come obiettivi a medio termine del provvedimento in esame.

In merito agli obiettivi di breve termine, di livello nazionale, essi sono:

- il riordino delle disposizioni nazionali del settore dei prodotti da costruzione;
- la piena compatibilità con la regolamentazione comunitaria;
- il coordinamento fra le Amministrazioni competenti al fine di incrementarne l'efficacia dell'azione amministrativa;
- la semplificazione delle procedure per gli operatori economici ed il chiarimento del quadro legislativo nazionale;
- una attuazione in via legislativa che conduca all'adeguato livello di conoscenza e di applicazione delle disposizioni, attuando pienamente le disposizioni stesse, al fine del raggiungimento degli obiettivi di chiarificazione, semplificazione, credibilità, armonizzazione e libera circolazione ;
- l'istituzione di un efficace sistema di sanzioni, controlli e vigilanza sul mercato;
- incremento della produttività e della competitività del settore produttivo.

**C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.**

Gli indicatori utili ai fini della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e del monitoraggio dell'attuazione dell'intervento sono ravvisabili negli indici di raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, *percepiti* da parte degli operatori economici, in particolare riguardo i seguenti parametri:

1. *Chiarificazione e semplificazione;*
2. *Credibilità del sistema;*
3. *Armonizzazione con le regole comunitarie.*
4. *Libera Circolazione dei Prodotti da costruzione nell'ambito del mercato comune;*
5. *Qualità e sicurezza delle opere da costruzione.*

La quantificazione della percezione di tali elementi, da qualificarsi come soddisfacente o non soddisfacente, potrà essere effettuata mediante successive e periodiche consultazioni



e/o indagini di mercato, da effettuarsi a partire dal primo anno dopo l'entrata in vigore del decreto e da ripetersi periodicamente a cadenza biennale per un periodo di almeno 5 anni, coordinate dal Comitato di cui all'articolo 3 dello schema di d.lgs.

Rappresentano anche indicatori significativi:

- il numero dei contenziosi rilevati e/o segnalati a causa di non conformità sui prodotti da costruzione;
- il numero di azioni di controllo vigilanza sul mercato avviate dalle amministrazioni competenti e la significatività dei loro esiti;
- il numero di infrazioni alla normativa comunitaria contestate nel settore dei prodotti da costruzione.

**D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

I soggetti privati destinatari degli effetti dell'intervento regolatorio sono:

- gli operatori economici del settore della commercializzazione dei prodotti da costruzione, ed in particolare:
  - o Fabbricanti
  - o Importatori
  - o Distributori
- gli operatori economici del settore delle verifiche e dei controlli di parte terza sui prodotti da costruzione, ed in particolare:
  - o Organismi per la valutazione e verifica della costanza delle prestazioni
  - o Organismi per la valutazione tecnica europea
- gli operatori economici utilizzatori dei prodotti da costruzione, ed in particolare:
  - o Le imprese di costruzione delle opere di costruzione e gli installatori dei prodotti
  - o I professionisti incaricati della progettazione, esecuzione e collaudo dei relativi lavori
  - o I committenti e gestori, pubblici e privati, di opere da costruzione
- I cittadini, fruitori ultimi delle opere da costruzione.

I soggetti pubblici destinatari degli effetti dell'intervento sono altresì:

- Le Amministrazioni Pubbliche competenti di cui al decreto, ed in particolare:
  - o il Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti inerenti la sicurezza meccanica e la stabilità delle opere da costruzione (attuale requisito base delle opere n.1);
  - o il Ministero dell'interno per gli aspetti inerenti la sicurezza in caso di incendio (attuale requisito base delle opere n.2);
  - o il Ministero dello sviluppo economico, per gli aspetti inerenti tutti gli altri requisiti essenziali.



## SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Il gruppo di lavoro incaricato di predisporre i contenuti tecnici del Provvedimento ha effettuato ampie ed estese consultazioni con gli operatori economici nazionali del settore, mediante numerosi eventi e riunioni cui hanno partecipato:

- gli Organismi per la valutazione e verifica della costanza delle prestazioni e le loro rappresentanze;
- gli Organismi per la Valutazione tecnica europea;
- i fabbricanti coinvolti nel settore dei prodotti da costruzione e le loro rappresentanze associative, in particolare mediante incontri periodici, con cadenza circa annuale, con le associazioni confindustriali di categoria e con FINCO (Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni)

In particolare sono state svolte riunioni periodiche (con cadenza annuale) con i Rappresentanti nazionali incaricati di partecipare al Gruppo Europeo degli Organismi Notificati.

Inoltre le Amministrazioni competenti hanno attivamente partecipato, coordinandolo, la consultazione nazionale che è stata parte integrante di quella, già ampiamente illustrata nella sezione 1A della presente relazione.

Per le indicazioni metodologiche seguite in quest'ultima consultazione, si fa riferimento a quanto già indicato nella parte "Prime attività di valutazione "ex post" del Regolamento 305/2011" della Sezione 1°.

A livello nazionale, si riporta nella tabella seguente il sommario delle risposte ottenute in Italia.

Stakeholder Group	No. of responses to online survey	No. of telephone interviews
Companies	7	2
Organisations involved in conformity assessment (NBs, TABs, etc.)	10	1
Public authorities (including notifying authorities and PCPCs)	0	0
Associations and construction industry stakeholders	6	1
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>4</b>

## SEZIONE 3 -LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE ("OPZIONE ZERO")

L'opzione zero non è contemplabile in quanto l'attuale legislazione di settore, costituita da:

- decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione sopra citata;



- decreto del Ministro della attività produttive 9 maggio 2003, n.156, recante criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

risulta applicabile soltanto per le parti non in contrasto con il sopravvenuto Regolamento n. 305/2011.

Inoltre esso ha mostrato tutta la sua inadeguatezza in termini di:

- coordinamento ed efficacia dell'azione delle Amministrazioni competenti;
- semplificazione degli oneri amministrativi per le imprese;
- strumenti per una efficace vigilanza sul mercato nel settore dei prodotti da costruzione.

#### **SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO**

Attesa, come sopra indicato, la non percorribilità dell'opzione zero, si analizzano nel caso in esame le altre opzioni alternative all'intervento regolatorio.

Per quanto evidenziato nelle sezioni precedenti, il quadro normativo presente va radicalmente riformato per adeguarlo alla mutata regolamentazione nazionale, cosa che non è possibile con la mera semplificazione del quadro normativo.

Analogamente una semplice deregolazione, non accompagnata dall'emanazione delle necessarie nuove disposizioni, non permetterebbe il raggiungimento degli obiettivi posti. Infine, in merito alla introduzione di incentivi, previsione di obblighi informativi a carico dei destinatari, rinvio alla volontarietà dell'azione (attraverso l'espressione del mercato, di aggregazioni sociali ecc.), queste non si ritengono percorribili, anche in relazione alla necessità di inserire efficaci e puntuali disposizioni sanzionatorie e di vigilanza, che richiedono una adeguata, oltre che necessaria, base legislativa.

#### **SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI**

##### **A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

Trattandosi di una norma riportante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011, non si rinvencono svantaggi diretti derivanti dal decreto legislativo proposto.

I maggiori vantaggi dell'opzione prescelta riguardano:

- il riordino delle disposizioni nazionali del settore dei prodotti da costruzione;
- la piena compatibilità con la regolamentazione comunitaria;
- il coordinamento fra le Amministrazioni competenti al fine di incrementarne l'efficacia dell'azione amministrativa;
- la semplificazione delle procedure per gli operatori economici ed il chiarimento del quadro legislativo nazionale;
- l'istituzione di un efficace sistema di vigilanza sul mercato.





Più nel dettaglio, in relazione alle problematiche, criticità ed obiettivi sopra posti, si evidenzia come:

- le definizioni dell'articolo 2, nonché le indicazioni degli articoli 5 e 6 permettono certamente di chiarire e semplificare il quadro informativo per gli utenti;
- il comitato di cui all'articolo 3 ha lo scopo di assicurare il necessario coordinamento fra le amministrazioni coinvolte;
- il Capo II, con l'introduzione di ITAB, semplifica e rende più economica ed efficace, in Italia, il rilascio della Valutazione tecnica europea (ETA).
- il Capo III (Organismi Notificati), è funzionale alla semplificazione ed alla maggiore efficacia, oltre che al controllo, degli organismi deputati al rilascio delle certificazioni;
- il Capo IV, definendo precise ed incisive disposizioni sul controllo, vigilanza e sanzioni, è funzionale alla credibilità del sistema e quindi, in ultima analisi, alla sicurezza e qualità delle costruzioni.

**B) Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.**

La semplificazione, il chiarimento e la piena applicabilità delle procedure semplificate previste dal Regolamento (UE) n.305/2011 per le MPMI, costituiscono, certamente, effetto positivo per le stesse MPMI.

**C) Indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.**

Non sono previsti oneri informativi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di settore.

A riguardo la semplificazione prevista dal decreto in parola garantirà, nel complesso, una sostanziale riduzione di tali oneri per le imprese.

Appare infatti evidente come, il decreto, permetta ai soggetti del settore di rivolgersi, per i vari aspetti, ad un solo "sportello" a valle del quale, con gli strumenti innovativi proposti da decreto, le tre amministrazioni competenti potranno utilmente coordinare le loro istruttorie, giungendo ad un unico provvedimento congiunto di "autorizzazione"/"certificazione" etc.

In tal senso si potrebbe utilmente quantificare la riduzione degli oneri informativi o amministrativi per le imprese nell'ordine, almeno, del 50%.

**D) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

Il principale fattore critico nei confronti degli effetti dell'intervento regolatorio, assorbente della gran parte degli altri, è rivestito dalle risorse umane, strumentali e finanziarie messe a disposizione delle Amministrazioni competenti all'attuazione del decreto legislativo. A riguardo si osserva che le disposizioni inerenti le tariffe ed i proventi dell'erogazione dei relativi servizi, qualora reinvestiti in misura adeguata nel mantenimento/incremento delle risorse di dette Amministrazioni, rappresenterebbero elemento sufficiente a garantire tale aspetto critico.



In particolare, appare certamente critico l'aspetto legato alle necessità organizzative, o riorganizzative, delle Amministrazioni in funzione dell'applicazione di diverse nuove situazioni, che dovranno essere attentamente monitorate, quali:

- l'efficace implementazione dell'organismo nazionale per la valutazione tecnica europea;
- l'eventuale stipula di convenzione che permetta l'attivazione dell'autorizzazione e notifica degli organismi basata su accreditamento, con particolare riferimento alla partecipazione ed al controllo, da parte delle Amministrazioni, del sistema di accreditamento;
- l'istituzione di un assetto organizzativo, di fatto finora praticamente assente, che permetta l'implementazione del regime sanzionatorio e di vigilanza in via di introduzione.

#### **SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE**

L'intervento regolatorio, dando piena attuazione nazionale delle disposizioni comunitarie finalizzate alla libera circolazione dei prodotti da costruzione, assicura certamente benefici effetti sia interni, mediante la chiarificazione e semplificazione delle regole stesse, sia in ambito internazionale, permettendo alle imprese nazionali la piena competitività nel mercato comune.

Inoltre il conseguente incremento nella qualità e sicurezza delle opere da costruzione e, quindi, delle infrastrutture, assume un ruolo fondamentale alla ripresa competitiva del Paese.

#### **SEZIONE 7 - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

Le amministrazioni competenti all'attuazione del decreto legislativo proposto sono indicate alla lettera m) dell'articolo 2, quali:

- il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (in breve, STC) per il requisito di base delle opere n.1;
- la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero dell'interno (in breve, DCPST) per il requisito di base delle opere n.2;
- la Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico (in breve, DGMCCVNT) per i requisiti di base delle opere numeri 3, 4, 5, 6 e 7 di cui all'Allegato I del Regolamento;



**B) *Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.***

Oltre alla pubblicazione in G.U.R.L., se ne darà notizia nelle pertinenti pagine web del sito istituzionale delle Amministrazioni competenti.

Le stesse Amministrazioni competenti avvieranno inoltre azioni di informazione sull'argomento.

**C) *Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.***

Gli effetti del decreto saranno oggetto di monitoraggio da parte delle Amministrazioni competenti, che potrà essere effettuata nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto.

Tale monitoraggio potrà essere effettuato avvalendosi delle risorse già disponibili, a legislazione vigente, ai competenti uffici delle Amministrazioni coinvolte, come di seguito dettagliato:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alle divisioni tecniche del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, utilizzando il capitolo di spesa 2954 "Spese occorrenti per le verifiche tecniche e conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici" in cui vengono riassegnate le risorse finanziarie pervenute in conto entrate del tesoro (n.3570) alimentato con le riassegnazioni dei proventi derivanti dall'attività del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ministero dell'Interno: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili ai competenti uffici della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dip.to dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, utilizzando il capitolo di spesa 1983 "Spese per l'impianto, gestione, noleggio e manutenzione di mezzi operativi e strumentali - 2) Spese per il funzionamento degli impianti e delle attrezzature delle aree della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica finalizzati all'esecuzione di prove di laboratorio di mezzi e materiali, spese per lo svolgimento ed il coordinamento di programmi di ricerca, normazione, certificazione e controllo a carattere nazionale e internazionale e per la partecipazione alle relative commissioni. Spese per il funzionamento e per le strumentazioni del nucleo investigativo antincendi".

Ministero dello sviluppo economico: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alle divisioni competenti della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Dip.to per l'Impresa e l'Internazionalizzazione utilizzando gli ordinari capitoli di bilancio per le spese di personale, di funzionamento e di missione.

Inoltre, a copertura dei costi sostenuti dalle Amministrazioni competenti per l'erogazione dei servizi previsti dal decreto, in attuazione del criteri direttivo di cui al comma 2, lettera g), della delega, l'articolo 15 dello schema di decreto prevede apposite disposizioni in termini di proventi e tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio erogato nel rilascio della Valutazione tecnica europea e nella valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli Organismi notificati.

**D) *Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.***



Il comma 4 dell'articolo 9 della L. 170/2016 prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo, con la stessa procedura adottata per il presente decreto, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 dello stesso articolo 9, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

L'articolo 24 del decreto prevede, altresì, che all'aggiornamento e alla modifica degli allegati al decreto si provvede con decreto congiunto delle Amministrazioni competenti, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3.

*E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

Si procederà al monitoraggio secondo gli indicatori individuati al punto 1 C).

#### **SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

Non si introducono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti.

Il decreto legislativo, infatti, non introduce alcun obbligo di comportamento non già previsto dal Regolamento n. 305/2011, oppure da altre disposizioni nazionali per l'impiego dei prodotti nelle opere e quindi per la sicurezza e qualità delle costruzioni.

In proposito si evidenzia come gli articoli 5 e 6 riprendano, chiarendoli al contesto nazionale, gli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE dei prodotti da costruzione già previsti dal Regolamento.

La procedura per l'autorizzazione e notifica degli organismi (Capo III) riprende, semplificandola ed adattandola al contesto nazionale, la procedura proposta dal regolamento.

Analogamente il capo di vigilanza e sanzioni, non introduce condotte sanzionabili rispetto a quelle già previste dalla normativa comunitaria o nazionale.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

### Titolo:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Ing. Emanuele Renzi -  
Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale  
(Tel. 06.4412.4224, emanuele.renzi@mit.gov.it)

### PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il 4 aprile 2011 è stato pubblicato sulla GUUE n. L 88/5, il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, nel seguito regolamento o CPR (*Construction Products Regulation*).

Questo regolamento abroga e sostituisce la Direttiva 89/106/CEE (CPD - recepita in Italia con DPR 246/93) col fine di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti, tenendo altresì conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione comunitaria, in particolare del reg.(CE) n. 765/2008, oltre che della sicurezza e qualità delle opere

Il Regolamento (UE) n. 305/2011, entrato in vigore il 24 aprile del 2011, ha chiesto agli Stati membri una serie di azioni attuative o correttive alle disposizioni di settore preesistenti, al fine della piena operatività del regolamento stesso decorsa dal 1 luglio 2013.

A tal fine le amministrazioni competenti all'attuazione italiana delle disposizioni comunitarie in materia di prodotti da costruzione, di cui al DPR 246/93 di recepimento della abrogata Dir.89/106/CEE<sup>1</sup>, si sono attivate per il coordinato svolgimento di tali attività.

Pertanto, è stato formato un gruppo di lavoro interministeriale incaricato di definire gli adempimenti necessari alla piena attuazione del regolamento, che ha immediatamente provveduto a

<sup>1</sup> Ai sensi del DPR 246/93, le Amministrazioni competenti in Italia per la regolamentazione del settore dei prodotti da costruzione e l'attuazione delle relative disposizioni comunitarie sono:

- Il Servizio Tecnico Centrale (STC) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per gli aspetti inerenti la sicurezza meccanica e la stabilità delle opere da costruzione (attuale requisito base delle opere n.1);
- La Direzione Centrale per la Prevenzione e sicurezza tecnica (DCPST) del Corpo Nazionale dei VV.F del Ministero dell'Interno per gli aspetti inerenti la sicurezza in caso di incendio (attuale requisito base delle opere n.2);
- La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, per gli aspetti inerenti tutti gli altri requisiti essenziali.



porre in essere tutte le necessarie azioni amministrative volte all'attuazione in Italia del Regolamento.

Resa possibile, mediante i precedenti atti, l'immediata operatività del CPR anche nel contesto nazionale, il gruppo di lavoro interministeriale ha quindi condotto una ricognizione della situazione legislativa del settore, giungendo ad evidenziare la necessità di una sua revisione organica, che tenesse conto del mutato contesto comunitario, nonché tecnico e socio-economico.

In esito a tale approfondimento, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è stata inclusa nella legge 12 agosto 2016, n. 170 recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015*" una specifica delega legislativa, all'articolo 9, che prevede che: "*Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'Interno, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio*".

Lo schema decreto legislativo di cui alla presente relazione, quindi, attua la predetta delega legislativa.

## **2) *Analisi del quadro normativo nazionale.***

A livello comunitario, il settore è regolato dal regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, e dai conseguenti atti di implementazione comunitario.

Fino all'entrata in vigore di tale regolamento, il settore era regolato mediante la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione.

A recepimento di tale direttiva, sono stati emanati i seguenti provvedimenti nazionali:

- decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione sopra citata;
- decreto del Ministro della attività produttive 9 maggio 2003, n.156, recante criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

Detti provvedimenti sono tuttora vigenti, per le sole parti non in contrasto con il sopravvenuto regolamento n. 305/2011.

## **3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

Lo schema di decreto legislativo di cui alla presente Analisi incide sui suddetti provvedimenti:

- decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione sopra citata;
- decreto del Ministro della attività produttive 9 maggio 2003, n.156, recante criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore



dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

che sono esplicitamente abrogati dall'articolo 24 dello schema di decreto.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Non sussistono elementi di incompatibilità con le disposizioni costituzionali.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli enti locali.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

L'intervento regolatorio rispetta i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

La disciplina dapprima presente in un d.P.R. regolamentare è ora contenuta, per gli elementi essenziali di natura generale, in un decreto legislativo, mentre gli elementi di natura applicativa sono riportati negli allegati, modificabili con decreti ministeriali (come previsto all'articolo 28, comma 3).

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non esistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.***

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto.

## **PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

L'intervento regolatorio è pienamente compatibile con l'ordinamento europeo.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non esistono procedure di infrazione in corso.



**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

L'intervento regolatorio risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Il provvedimento risulta pienamente compatibile con le linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione.

**PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Le nuove definizioni sono riportate nell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo. Esse sono pienamente compatibili con il quadro nazionale e comunitario.

**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

**4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Non risultano effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto. Infatti laddove la volontà è stata quella di abrogare, vi si è proceduto esplicitamente nell'articolo 24.

**5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***





Non sono presenti disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza o di interpretazione autentica o derogatorie alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Lo schema di decreto legislativo di cui alla presente analisi prevede i seguenti successivi atti attuativi:

Art.	Atto	Termine dall'entrata in vigore del d.lgs.
7	Decreto interministeriale che stabilisce le modalità di funzionamento dell'ITAB	6 mesi
15	Decreto interministeriale determinazione delle tariffe e modalità di versamento	60 giorni
18	Decreto interministeriale inerente le procedure per l'espletamento delle attività di controllo e vigilanza sul mercato e nei cantieri e l'irrogazione delle sanzioni amministrative	6 mesi
28, c. 1	Eventuali decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative	24 mesi
28, c. 2	Eventuale d.P.R. per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011	
28, c. 3	Eventuali decreti interministeriali per l'aggiornamento e la modifica degli allegati	

I termini previsti per tali atti attuativi appaiono congrui e commisurati alla complessità degli atti stessi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati già disponibili presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011, CHE FISSA CONDIZIONI ARMONIZZATE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 89/106/CEE**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**VISTI** gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** l'articolo 9 della legge 12 agosto 2016, n. 170 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

**VISTO** il regolamento delegato (UE) n.157/2014 della Commissione del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 568/2014 del 18 febbraio 2014, che reca modifica dell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione;

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTA** la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994;

**VISTA** la legge 12 dicembre 2002, n. 273, e successive modificazioni, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;

**VISTO** l'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

**VISTO** l'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

**VISTA** la direttiva 9 settembre 2015, n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione);

**VISTA** la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;



**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, recante Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il Codice dell'Amministrazione digitale;

**VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

**VISTO** il decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, e successive modificazioni, riguardante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 499, recante norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A);

**VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile 1985, recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818;

**VISTO** il decreto del Ministro della attività produttive 9 maggio 2003, n.156, recante criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'interno e con il capo Dipartimento della protezione civile 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2008, recante approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 24 marzo 2012, recante aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 26 novembre 2012, n. 267, recante regolamento riguardante i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

**VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2017;



**ACQUISITI** i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica .....

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

**SULLA PROPOSTA** del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

**EMANA**

il seguente decreto legislativo:

**Capo I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1**

*(Finalità)*

1. Il presente decreto disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
2. Restano ferme le disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche inerenti la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione.

**ART. 2**

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
  - a) «Organismo unico nazionale di accreditamento», l'organismo designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
  - b) «accreditamento», attestazione da parte dell'Organismo unico nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni di prodotti da costruzione soddisfa quanto stabilito dall'articolo 43 e, ove applicabili, dagli articoli 45 e 46, del regolamento (UE) n. 305/2011, anche sulla base del rispetto di criteri stabiliti da norme armonizzate o parti di esse secondo quanto indicato nell'articolo 44 del predetto regolamento, nonché rispetta le ulteriori prescrizioni contenute nelle pertinenti parti del presente decreto;
  - c) «schema di accreditamento», insieme di regole e procedure definite che disciplinano le attività svolte dall'Organismo unico nazionale di accreditamento per la concessione, l'estensione ed il mantenimento degli accreditamenti per le diverse categorie di attività coperte da accreditamento e contraddistinte da differenziazioni significative ai fini delle procedure di accreditamento;
  - d) «certificato di accreditamento», documento attestante l'accREDITamento di un organismo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni di prodotti da costruzione, di cui alla lettera b);
  - e) «prima autorizzazione», autorizzazione rilasciata ad un organismo che intende essere notificato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011;
  - f) «ulteriore autorizzazione», autorizzazione rilasciata ad un organismo, già autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, che intenda essere notificato per specifiche tecniche, attività o requisiti base delle opere per le quali siano necessarie competenze tecniche o attrezzature differenti da quelle per cui esso è stato già autorizzato;



- g) «estensione di autorizzazione», autorizzazione rilasciata ad un organismo, già autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, che intenda essere notificato per specifiche tecniche per le quali siano necessarie competenze tecniche o attrezzature analoghe o affini a quelle per cui esso è stato già autorizzato;
  - h) «aggiornamento di notifica», aggiornamento di una o più notifiche di un organismo, già autorizzato e notificato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, che intenda essere notificato per specifiche tecniche che siano state aggiornate o revisionate successivamente alla notifica già effettuata per l'organismo, per le quali gli aggiornamenti o revisioni delle specifiche tecniche non siano tali da ricadere in uno dei casi f) o g);
  - i) «materiali e prodotti per uso strutturale», materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla sicurezza strutturale ovvero geotecnica delle opere stesse e che consentono ad un'opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n.1 "Resistenza meccanica e stabilità", di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011;
  - l) «materiali e prodotti per uso antincendio», materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla protezione passiva o attiva contro l'incendio, e che consentono ad un'opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n. 2 "Sicurezza in caso d'incendio", di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011;
  - m) «Amministrazioni competenti», il Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il requisito di base delle opere n.1, di cui alla lettera i), il Ministero dell'interno per il requisito di base delle opere n. 2, di cui alla lettera l) e il Ministero dello sviluppo economico per i requisiti di base delle opere numeri 3, 4, 5, 6 e 7 di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011;
  - n) «Organismi Notificati», organismi autorizzati dalle Amministrazioni competenti a svolgere compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione previsti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 ed a tal fine notificati ai sensi del Capo VII dello stesso regolamento;
  - o) «operatori economici», i soggetti indicati all'articolo 2, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) n. 305/2011;
  - p) «valutazione tecnica europea», la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea.
2. Si applicano, altresì, le ulteriori definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 305/2011.

### ART. 3

#### *(Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione)*

1. E' costituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, di seguito "Comitato", composto dai rappresentanti di cui all'articolo 26 e presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo supplente dallo stesso designato.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è altresì composto dai seguenti rappresentanti designati dalle Amministrazioni competenti:
  - a) fino a un massimo di tre, per il rilascio degli ETA e per la partecipazione all'Organismo italiano di valutazione tecnica, ITAB, di cui all'articolo 7;
  - b) fino a un massimo di tre, per la valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli Organismi notificati, di cui all'articolo 8;
  - c) fino a un massimo di tre, per la vigilanza sul mercato e nei cantieri sui prodotti da costruzione, di cui all'articolo 17.



3. Al Comitato possono essere altresì invitati, con funzioni consultive in relazione agli argomenti trattati, rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni, dell'Organismo italiano di valutazione tecnica di cui all'articolo 7, degli Enti nazionali di normazione, dell'Organismo di accreditamento, delle associazioni di categoria rappresentative del settore delle costruzioni e degli organismi notificati.
4. Il Comitato si insedia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e approva, entro tre mesi dal suo insediamento, il regolamento di funzionamento.
5. Il Comitato svolge compiti di coordinamento delle attività delle Amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e determina indirizzi volti ad assicurare l'uniformità ed il controllo dell'attività di certificazione e prova degli organismi notificati. Il Comitato effettua, altresì, il monitoraggio dell'implementazione del presente decreto.
6. Il Comitato si riunisce non meno di due volte l'anno e, in ogni caso, prima di ogni riunione del comitato permanente per le costruzioni di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011.
7. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

#### ART. 4

##### *(Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione)*

1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, il punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del punto di contatto nazionale prodotti, PCP-Italia, già istituito in attuazione del regolamento (UE) n.764/2008. Il Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione si avvale della collaborazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno per la trattazione degli aspetti riguardanti i materiali ed i prodotti per uso strutturale ed antincendio.

#### ART. 5

##### *(Condizioni per l'immissione sul mercato e per l'impiego dei prodotti da costruzione)*

1. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza desumibile dall'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011, ovvero sia conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige, salvo i casi previsti dall'articolo 5 del regolamento stesso, una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4, 6 e 7 del medesimo regolamento ed appone, all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato, la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9 del citato regolamento.
2. Il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione e determina il prodotto-tipo in base alle valutazioni e alle verifiche della costanza della prestazione effettuate secondo i sistemi previsti nell'Allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011, così come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione del 18 febbraio 2014. Nel caso dei sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni 1+, 1, 2+ e 3, di cui all'Allegato V del citato regolamento, la dichiarazione di prestazione si basa sui certificati o rapporti di prova rilasciati dai pertinenti Organismi notificati.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 305/2011, il soggetto incaricato della sicurezza dell'esecuzione delle opere da costruzione è individuato nella figura del direttore dei lavori, ove designato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, ovvero del professionista che certifica o assevera prestazioni di sicurezza antincendio.



4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 305/2011, le opere da costruzione formalmente protette sono quelle soggette a tutela ed individuate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
5. L'impiego nelle opere di un prodotto da costruzione è soggetto, per i materiali e prodotti per uso strutturale, alle norme tecniche per le costruzioni adottate in applicazione dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e per i materiali e prodotti per uso antincendio alle disposizioni adottate dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

#### **ART. 6**

*(Contenuto e fornitura della dichiarazione di prestazione e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza)*

1. E' responsabilità del fabbricante individuare le caratteristiche da includere nella dichiarazione di prestazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 305/2011, in relazione all'uso previsto del prodotto.
2. Le Amministrazioni competenti, mediante decreto interministeriale, notificato ai sensi della direttiva n. 2015/1535, possono elencare le prestazioni dei prodotti e le relative caratteristiche essenziali di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 305/2011.
3. Qualora la dichiarazione di prestazione venga fornita su supporto elettronico oppure messa a disposizione su un sito web nei modi previsti dal regolamento delegato (UE) n. 157/2014, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 305/2011, si adottano le procedure di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
4. Per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato nazionale di un prodotto da costruzione, la dichiarazione di prestazione e le istruzioni e informazioni sulla sicurezza di cui agli articoli 11, paragrafo 6, 13, paragrafo 4, e 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011 sono fornite in lingua italiana.
5. Ai fini dell'applicazione delle procedure semplificate di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 305/2011, il fabbricante allega alla dichiarazione di prestazione idonea documentazione attestante la qualità di microimpresa secondo la definizione riportata nella raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003.

#### **Capo II**

#### **ORGANISMO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA**

#### **ART. 7**

*(Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea)*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni commesse al rilascio della valutazione tecnica europea, ETA, è istituito un Organismo di coordinamento, denominato Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea, di seguito ITAB, costituito da personale del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell'interno e dell'Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
2. L'ITAB è designato ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011 quale organismo di valutazione tecnica per tutte le aree di prodotto previste dal medesimo regolamento ed entra a far parte dell'organizzazione europea degli organismi di valutazione tecnica di cui all'articolo 31 del regolamento stesso.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il



Ministro dell'interno, sentito il Consiglio Nazionale delle Ricerche, sono stabilite le modalità di funzionamento dell'ITAB.

4. Ai componenti dell'ITAB non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione dei costi di missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### Capo III ORGANISMI NOTIFICATI

#### ART. 8

*(Autorizzazione e notifica)*

1. Ai fini di quanto previsto al Capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011, le Amministrazioni competenti, con riferimento ai requisiti base per le opere di competenza, rilasciano i decreti di autorizzazione, di durata massima quadriennale, ai fini della successiva notifica.
2. Ai fini della autorizzazione e della notifica degli organismi, si applica la procedura basata sul certificato di accreditamento, di cui all'articolo 11. Si applica la procedura non basata sul certificato di accreditamento, di cui all'articolo 12, nel solo caso di mancanza di convenzione regolante le attività di accreditamento nel settore dei prodotti da costruzione, di cui all'articolo 11, comma 3.
3. La notifica ha la stessa scadenza temporale dei decreti di autorizzazione su cui si basa.
4. L'autorità notificante di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 è il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con le altre Amministrazioni competenti, fornisce alla Commissione europea l'informazione sulle procedure nazionali adottate per la valutazione e la notifica degli organismi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento stesso.

#### ART. 9

*(Requisiti ed obblighi degli organismi notificati)*

1. Possono essere organismi notificati, le società di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati, i quali dimostrino il rispetto di quanto stabilito al Capo VII, ed in particolare, all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 305/2011. I requisiti per gli organismi notificati e per la loro attività sono previsti all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La funzionalità dell'organismo notificato deve essere assicurata da personale qualificato in numero congruo ed adeguato alle dimensioni, alle caratteristiche ed alle attività per le quali è autorizzato.
3. Fra il personale dell'organismo è individuato il direttore tecnico che ha il compito di sovrintendere all'attività tecnica dell'organismo, di adottare le procedure operative, di vigilare sul rispetto delle procedure tecniche.
4. Gli organismi notificati partecipano alle pertinenti attività di normalizzazione e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011, e garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato e partecipi alle attività dei corrispondenti coordinamenti nazionali, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
5. Nell'ipotesi in cui gli organismi notificati siano enti pubblici, è esclusa la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati.





## ART. 10

### *(Domanda di autorizzazione e notifica)*

1. I soggetti che intendono svolgere le attività di organismo notificato presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita istanza contenente le informazioni indicate all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 305/2011, redatta secondo il modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante. Qualora l'istanza riguardi prodotti per i quali risultino anche i requisiti base per le opere n. 1 o 2, l'istanza ed i relativi allegati sono anche presentati, rispettivamente, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e al Ministero dell'interno.
2. Qualora si applichi la procedura di notifica di cui all'articolo 11, nella domanda sono anche indicati gli estremi di uno o più certificati di accreditamento che attestano la competenza a svolgere le attività per cui è richiesta la notifica.
3. Qualora si applichi la procedura di notifica di cui all'articolo 12, la domanda è corredata dalla documentazione indicata nell'allegato B, che costituisca parte integrante del presente decreto, fornita in formato elettronico non modificabile (\*.PDF/A).

## ART. 11

### *(Autorizzazione ai fini della notifica basata su un certificato di accreditamento)*

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, è adottata sulla base di specifico certificato di accreditamento emesso dall'organismo unico nazionale di accreditamento, che opera ai sensi delle norme di attuazione di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 29 luglio 2009, n. 99. L'accREDITAMENTO attesta che l'organismo soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 43, e, ove applicabili, dagli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 305/2011, nonché quelli di cui all'articolo 9 e all'allegato D.
2. I decreti di autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 1 hanno scadenza pari a quella del corrispondente accreditamento, in essi esplicitamente citato.
3. Ai fini del rilascio del certificato di accreditamento, i rapporti tra le Amministrazioni competenti e l'organismo unico nazionale di accreditamento sono regolati con apposita convenzione, pubblicata sui siti internet istituzionali delle Amministrazioni competenti.
4. Le Amministrazioni competenti effettuano attività di monitoraggio e di vigilanza sul processo di accreditamento.

## ART. 12

### *(Autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento)*

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, non basata su un certificato di accreditamento, effettuata nel solo caso di mancanza di convenzione di cui all'articolo 11, comma 3, è soggetta ad istruttoria da parte delle Amministrazioni competenti volta a verificare il rispetto dei requisiti prescritti dagli articoli 43, e, ove applicabili, dagli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 305/2011, nonché quelli di cui all'articolo 9 e all'allegato D. L'istruttoria delle Amministrazioni competenti si conclude con il decreto di autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, di durata massima quadriennale, oppure con il suo diniego.
2. Le modalità di svolgimento dell'istruttoria ed i termini del procedimento di autorizzazione ai fini della notifica sono riportati nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le estensioni e le ulteriori autorizzazioni mantengono la scadenza dell'autorizzazione cui si riferiscono.
3. Nel periodo di validità temporale dell'autorizzazione, le Amministrazioni competenti assicurano lo svolgimento di attività di sorveglianza periodica sugli Organismi notificati.

## ART. 13

### *(Rinnovo dell'autorizzazione e notifica)*

1. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione è presentata dall'organismo interessato alle Amministrazioni competenti, con il modello di cui all'allegato A.



2. Nel caso di notifica basata sull'accreditamento, ai sensi dell'articolo 11, l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno due mesi prima della scadenza.
3. Nel caso di notifica non basata sull'accreditamento, ai sensi dell'articolo 12, l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza; si applicano i criteri, termini e procedure previsti nell'allegato C.
4. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione si applicano le corrispondenti procedure di cui agli articoli 11 e 12.

#### **ART. 14**

*(Relazione annuale)*

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi notificati trasmettono a ciascuna delle Amministrazioni competenti una relazione sintetica con indicazione dell'attività svolta nell'anno precedente nel settore dei prodotti da costruzione.
2. Nella relazione devono essere almeno specificati:
  - a) il numero complessivo di certificati e di rapporti di prova emessi, modificati, sospesi, ritirati. Nel caso di sospensione o ritiro è necessario indicare la motivazione di tali provvedimenti;
  - b) la partecipazione ai lavori del coordinamento degli organismi notificati di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011;
  - c) ogni modifica o revisione della struttura dell'organismo intercorsa nel periodo di riferimento, solo nel caso di notifica non basata su certificato di accreditamento, di cui all'articolo 12.

#### **Capo IV**

#### **PROVENTI E TARIFFE**

#### **ART. 15**

*(Tariffe)*

1. Sono a carico dei richiedenti le spese relative all'espletamento delle seguenti attività:
  - a) rilascio di Valutazione Tecnica Europea (ETA) di cui all'articolo 7, comma 1;
  - b) valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli Organismi di cui agli articoli 8, 11, 12, 13 e 16;
  - c) vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione di cui all'articolo 17.
2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'Organismo unico nazionale italiano di accreditamento, nonché i termini, i criteri di riparto e le modalità di versamento delle medesime tariffe ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione. Le predette tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, sono aggiornate almeno ogni tre anni.

#### **Capo V**

#### **CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI**

#### **ART. 16**

*(Controllo sugli organismi notificati)*

1. Le Amministrazioni competenti assicurano il controllo sugli organismi notificati, al fine di accertare la permanenza dei requisiti posti a base dell'autorizzazione. Il controllo, con o senza preavviso, si effettua mediante una o più delle modalità di seguito indicate:



- a) verifica documentale e controllo su fascicoli e documenti tecnici, certificazioni, registri, siti web;
  - b) prelievo di campioni ed esecuzione di analisi, prove e misurazioni;
  - c) visite o sopralluoghi presso uffici e laboratori;
  - d) audizioni del personale;
  - e) supervisione delle attività degli organismi notificati presso i siti produttivi.
2. Il personale che effettua il controllo può accedere a qualsiasi locale in cui si svolge l'attività dell'organismo notificato, inclusi i siti produttivi dei fabbricanti richiedenti i servizi di valutazione, nonché chiedere ogni informazione ritenuta utile ed acquisire i documenti ritenuti necessari.
  3. Nel caso in cui le Amministrazioni competenti, nell'ambito delle proprie attività di controllo o a seguito di attività di vigilanza sul mercato, riscontrino difformità, inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti posti a base dell'autorizzazione, di entità tale da non compromettere nel complesso la funzionalità dell'Organismo notificato, diffidano il medesimo ad adottare misure correttive.
  4. Nel caso in cui le Amministrazioni competenti riscontrino difformità, inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti posti a base dell'autorizzazione, tali da compromettere, temporaneamente, la funzionalità dell'Organismo notificato, ovvero qualora le azioni correttive messe in atto in esito alla diffida di cui al comma 3 non risultino adeguate, sospendono o limitano l'autorizzazione e la notifica, per un periodo non superiore a sei mesi. L'attività dell'Organismo può essere ripresa alla scadenza del periodo di sospensione, previo accertamento della rimozione delle cause che hanno determinato la sospensione o la limitazione.
  5. Nel caso in cui l'Organismo notificato non rimuova le cause che hanno determinato la sospensione o la limitazione di cui al comma 4, le Amministrazioni competenti revocano o limitano definitivamente l'autorizzazione e la notifica.
  6. Nel caso in cui le Amministrazioni competenti, nell'ambito delle proprie attività di controllo o a seguito di attività di vigilanza sul mercato, riscontrino difformità, inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti posti a base dell'autorizzazione, di entità tale da compromettere nel complesso la funzionalità dell'Organismo notificato, revocano l'autorizzazione e la notifica. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione può prevedere un periodo di inibizione alla riproposizione della richiesta di autorizzazione e della notifica.
  7. L'autorizzazione e la notifica sono sospese o revocate anche nei casi in cui l'Organismo unico nazionale di accreditamento sospenda o revochi il relativo certificato di accreditamento.
  8. Le sospensioni, le limitazioni, le revoche delle autorizzazioni e le notifiche adottate dalle Amministrazioni competenti sono comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri secondo quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) n. 305/2011, nonché all'Organismo unico nazionale di accreditamento, nel caso di procedura di notifica basata su un certificato di accreditamento.

#### ART. 17

##### *(Vigilanza sul mercato)*

1. Le Amministrazioni competenti, sono autorità di vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione per i quali risulta rilevante il requisito base per le opere di rispettiva competenza.
2. La vigilanza si attua attraverso ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli tesi a:
  - a) garantire che i prodotti da costruzione, anche provenienti da altri Stati membri dello spazio economico europeo con medesime garanzie di prestazione, siano conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 305/2011 e nelle pertinenti disposizioni nazionali adottate ai fini dell'impiego dei prodotti nelle opere e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse, anche mediante verifiche sul rispetto delle procedure di immissione sul mercato e dei prescritti controlli di produzione,



- eventualmente effettuate con il ricorso ad ispezioni all'ingresso del territorio nazionale nonché nei luoghi di fabbricazione, trasformazione, deposito, vendita o nei cantieri;
- b) esigere dalle parti interessate l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari all'accertamento;
  - c) prelevare, con le modalità di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, campioni di prodotti da costruzione da sottoporre a prove ed esami volti ad accertarne le prestazioni e la rispondenza ai requisiti tecnici applicabili;
  - d) ritirare o sospendere la commercializzazione di prodotti da costruzione che siano suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza delle persone, a seguito degli accertamenti svolti;
  - e) ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con gli operatori economici il richiamo dal mercato dei prodotti suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza delle persone.
3. Per le finalità di cui al presente articolo e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le Amministrazioni competenti possono avvalersi della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e, in attuazione dell'articolo 36 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, della Guardia di Finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all'allegato II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed agiscono secondo le norme e le facoltà ad esse attribuite dall'ordinamento e secondo appositi atti di indirizzo.
  4. Per lo svolgimento, in ambito territoriale, delle attività di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
    - a) il Consiglio superiore dei lavori pubblici, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può avvalersi anche dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, del medesimo Ministero;
    - b) il Ministero dell'interno può avvalersi anche delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    - c) il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi anche delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

#### ART. 18

##### *(Disposizioni procedurali)*

1. Le procedure per l'espletamento delle attività di controllo e vigilanza di cui al presente Capo, che tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni, nonché le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste, sono stabilite, nel rispetto di quanto previsto al Capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011, con decreto interministeriale delle Amministrazioni competenti, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. I provvedimenti adottati ai sensi del Capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011 che proibiscono o limitano la messa a disposizione sul mercato nazionale di un prodotto o ne dispongono il ritiro o il richiamo entro un termine stabilito, dispongono in senso proporzionato alla natura del rischio, sono adeguatamente motivati, indicano i mezzi di impugnativa ed il termine entro cui è possibile ricorrere e sono notificati all'interessato entro sette giorni dall'adozione.
3. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la salute, per l'incolumità pubblica o privata, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 305/2011, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento di cui al presente articolo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, ai sensi degli articoli 7, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### ART. 19

##### *(Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che viola l'obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011,



è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 4.000 a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro, qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.

2. Resta fermo quanto previsto all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 305/2011, in materia di deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che viola l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011, è punito con l'ammenda da 1.000 a 4.000 euro; il medesimo fatto è punito con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro, qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio;
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che redige la dichiarazione di prestazione di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 305 del 2011 non rispettando le prescrizioni ivi previste è punito con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro; il medesimo fatto è punito con l'arresto da due mesi a un anno e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro, qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che fornisce la dichiarazione di prestazione violando le prescrizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 305/2011 e di cui all'articolo 6, comma 3 del presente decreto è punito con l'ammenda da 1.000 a 4.000 euro; il medesimo fatto è punito con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro, qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.
6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che viola i principi generali e le disposizioni relative all'uso della marcatura CE di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 305/2011, è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 4.000 a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro, qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che viola le regole e le condizioni previste dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011 per l'apposizione della marcatura CE, è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 4.000 a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro, qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.

#### ART. 20

##### *(Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi al Capo II del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5, comma 5 del presente decreto è punito, con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 4.000 a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.

#### ART. 21

##### *(Violazione degli obblighi degli operatori economici)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato l'operatore economico che non ottempera ai provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere d) ed e) del presente decreto, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che violi le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafi da 2 a 8 del regolamento(UE) n. 305/2011, l'importatore che violi le disposizioni di cui



all'articolo 13 del medesimo regolamento, il distributore che violi le disposizioni di cui all'articolo 14 del richiamato regolamento, l'operatore economico che violi le disposizioni di cui all'articolo 16 dello stesso regolamento e di cui all'articolo 6, comma 5, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 15.000 euro.

#### **ART. 22**

##### *(Violazione degli obblighi di certificazione)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, nell'esercizio delle attività svolte dall'organismo notificato o dal laboratorio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nelle certificazioni e rapporti di prova, attesti fatti rilevanti non rispondenti al vero, è punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda 2.000 a 12.000 euro; il medesimo fatto è punito con l'arresto da due mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.
2. Ferma restando l'applicazione del comma 1, l'organismo o il laboratorio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che non adempie alle richieste di cui all'articolo 16, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque rilasci documenti che attestino la conformità del prodotto da costruzione e che non sia soggetto autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 26 marzo 1985, ciascuno per le proprie specifiche attribuzioni, è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 4.000 a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.

#### **ART. 23**

##### *(Modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative)*

1. Le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 21, comma 2, e 22, comma 2, sono definite con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981.

#### **Capo VI**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **ART. 24**

##### *(Abrogazioni)*

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e il decreto del Ministro della attività produttive 9 maggio 2003, n. 156, sono abrogati.
2. I riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, contenuti in leggi, decreti, circolari o provvedimenti amministrativi si intendono effettuati al regolamento (UE) n. 305/2011 e al presente decreto.

#### **ART. 25**

##### *(Coordinamento degli Organismi notificati)*

1. I rappresentanti in seno al gruppo di coordinamento degli Organismi notificati, di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011, sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, su designazione del Comitato di cui all'articolo 3.
2. Ai rappresentanti di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Le Amministrazioni interessate provvedono agli



adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### ART. 26

*(Comitato permanente per le costruzioni)*

1. I rappresentanti in seno al comitato permanente previsto all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011, sono designati, uno per ciascuna Amministrazione, con l'indicazione dei rappresentanti supplenti, rispettivamente, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, nell'ambito del Servizio tecnico centrale del medesimo organo, dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica e dal Ministero dell'interno nell'ambito della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica. I predetti rappresentanti possono essere assistiti da esperti. La designazione è comunicata alle competenti autorità europee per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### ART. 27

*(Obbligo di riservatezza)*

1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, i soggetti coinvolti nell'applicazione del presente decreto sono obbligati a mantenere riservate le informazioni ricevute nello svolgimento delle loro funzioni. In particolare i segreti aziendali, professionali e commerciali sono considerati informazioni riservate, eccetto quando la loro divulgazione sia necessaria al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle persone.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e degli organismi notificati riguardanti l'informazione reciproca e la diffusione degli avvertimenti.

#### ART. 28

*(Aggiornamento)*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, sono effettuati eventuali ulteriori adeguamenti della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.
2. All'aggiornamento e alla modifica degli allegati al presente decreto che contengono caratteristiche di ordine tecnico si provvede con decreto interministeriale delle Amministrazioni competenti.

#### ART. 29

*(Disposizioni transitorie)*

1. Restano efficaci fino alla data di scadenza e si considerano effettuate in ottemperanza al presente decreto:
  - a) la designazione del punto di contatto nazionale prodotti, PCP-Italia, già istituito in attuazione del regolamento (UE) n. 764/2008, alla data di entrata in vigore del presente decreto;



- b) fino alla piena efficacia della notifica, come organismo di valutazione tecnica, dell'Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea ITAB di cui all'articolo 7, le designazioni degli organismi di valutazione tecnica già effettuate, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  - c) le autorizzazioni e le notifiche di organismi di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, già rilasciate ed effettuate, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 305/2011, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  - d) le designazioni dei rappresentanti in seno al gruppo di coordinamento degli Organismi notificati, già effettuate, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  - e) le designazioni dei rappresentanti in seno al Comitato permanente per le costruzioni, già effettuate, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Dalla data di piena efficacia della notifica dell'Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea ITAB, di cui all'articolo 7, lo stesso subentra in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti inerenti la valutazione tecnica europea, intrapresi dagli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 7.
  3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 15, per le attività di cui al comma 1 svolte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, ed in particolare:
    - a) per le attività di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni e le tariffe per lo svolgimento delle attività di rilascio di benestare tecnico europeo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) ed allegato I, lettera N.d) del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 26 novembre 2012, n. 267;
    - b) per le attività di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), le relative tariffe sono determinate sulla base dell'effettiva attività svolta e quantificate per mezzo delle tariffe orarie di cui all'allegato II del suddetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 26 novembre 2012 n. 267.
  3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 15, per le attività di cui al comma 1 del medesimo articolo svolte dal Ministero dell'interno si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012, concernente l'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

#### ART. 30

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### ART. 31

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





**ALLEGATO A**  
(di cui agli articoli 10 e 13)

(in regola con l'imposta di bollo)

**MODELLO DI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DELLA NOTIFICA**

Al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV  
via Sallustiana, 53 - 00187 - Roma  
PEC: [dgmccvnt.dlv14@pec.mise.gov.it](mailto:dgmccvnt.dlv14@pec.mise.gov.it)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ in  
qualità di \_\_\_\_\_ (1) \_\_\_\_\_ dell'Organismo  
\_\_\_\_\_ (2) \_\_\_\_\_ con sede in  
\_\_\_\_\_, codice fiscale  
\_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_, indirizzo di posta  
elettronica \_\_\_\_\_, indirizzo di posta elettronica certificata  
\_\_\_\_\_, iscritto presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_  
al n. \_\_\_\_\_,

**CHIEDE**

Il rilascio del \_\_\_\_\_ (3) \_\_\_\_\_ ai fini della notifica ai sensi dell'art. 47 del regolamento (UE) n.305/2011  
quale \_\_\_\_\_ (4) \_\_\_\_\_ per le seguenti specifiche tecniche armonizzate:

Mandato	Specifiche tecniche armonizzate	Titolo	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Requisiti di base delle opere pertinenti per la specifica tecnica armonizzata e per i quali si richiede l'autorizzazione e notifica	Funzione dell'Organismo, ai sensi dell'Allegato V, punto 2, del Reg.(UE) 305/2011	Uso di impianti di prova al di fuori del laboratorio di prova dell'organismo [art. 46 Reg.(UE) n.305/2011]
					(4)	(5)

o norme di prova, estensione dei risultati di prova, classificazione ai sensi dell'Allegato V parte III del Regolamento (UE) n.305/2011 nel settore della \_\_\_\_\_ (6) \_\_\_\_\_

Norma di prova, estensione dei risultati di prova, classificazione	Titolo	Uso di impianti di prova al di fuori del laboratorio di prova dell'organismo (art. 46 regolamento (UE) n.305/2011)
		(5)

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti fissati, per gli organismi notificati, dal Regolamento (UE) n.305/2011, nonché da quelle contenute nel decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento citato, di essere competente a svolgere le attività per le quali chiede la notifica e si impegna, sotto la propria personale responsabilità, ad operare nel rispetto delle condizioni stesse e delle prescrizioni impartite dalle Amministrazioni competenti. Le attività saranno svolte nella sede di \_\_\_\_\_ (7) \_\_\_\_\_ e nelle unità locali/sedi secondarie di \_\_\_\_\_ (7) \_\_\_\_\_.



Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate all'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, DICHIARA che tutti gli atti allegati alla presente istanza sono conformi agli originali.

La richiesta di autorizzazione e notifica è effettuata:

- ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto, sulla base di uno o più certificati di accreditamento, di seguito elencati:

\_\_\_\_\_

o in alternativa (solo nei casi previsti dall'articolo 8, comma 4)

- ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto; a tal fine si allega la documentazione di cui all'Allegato B dello stesso.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

- (1) Titolare, legale rappresentante
- (2) Indicare la ragione sociale
- (3) Specificare se prima autorizzazione, estensione dell'autorizzazione, ulteriore autorizzazione, rinnovo dell'autorizzazione. Nel caso di Rinnovo dell'autorizzazione nelle successive tabelle sono anche indicati gli estremi e le date di scadenza precedenti dei decreti di autorizzazione, indicando, altresì, la data di scadenza della Notifica (NANDO).
- (4) Specificare la funzione dell'Organismo, ai sensi dell'Allegato V, punto 2, del Reg.(UE) 305/2011: 1) Organismo di certificazione del prodotto, 2) organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica, 3) laboratorio di prova.
- (5) Solo per laboratori di prova, indicare se si intende avvalersi di tale facoltà e, in caso affermativo, allegare documentazione esplicativa riguardante le ragioni tecniche, economiche o logistiche.
- (6) Specificare se reazione al fuoco; resistenza al fuoco; comportamento in caso di incendio esterno; assorbimento del rumore; emissioni di sostanze pericolose.
- (7) Indicare la sede principale dell'organismo e quelle eventuali secondarie in cui si svolgono attività tecniche di valutazione e verifica della costanza della prestazione, così come risultante dalla Certificazione della C.C.I.A.A.

Qualora l'istanza riguardi prodotti per i quali risultino rilevanti i requisiti base per le opere n. 1 e 2, copia dell'istanza e del supporto informatico, dovranno essere anche trasmesse ai seguenti indirizzi:

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale - Divisione Tecnica 1  
Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA  
PEC: [cslp.div-tecnica1@pec.mit.gov.it](mailto:cslp.div-tecnica1@pec.mit.gov.it)

Ministero dell'Interno - Dip.to dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica - Ufficio di Coordinamento Autorizzazioni, Notifica e Controllo Largo S. Barbara 2 - 00178 ROMA  
PEC: [prev.autorizzazioni@cert.vigilfuoco.it](mailto:prev.autorizzazioni@cert.vigilfuoco.it)



**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DELLA NOTIFICA NON BASATA SU UN CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO**

**1. Documentazione da presentare a corredo dell'istanza di prima autorizzazione**

- 1) Organigramma.
- 2) Dichiarazione del legale rappresentante sulla composizione societaria.
- 3) Dichiarazione di compatibilità resa dal legale rappresentante secondo il seguente schema: «Il sottoscritto dichiara che non sussiste alcuna incompatibilità fra l'attività esercitata nell'organismo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni nel campo dei prodotti da costruzione ed altre attività eventualmente esercitate dal medesimo. In particolare dichiara di essere a conoscenza delle condizioni che devono essere soddisfatte dagli organismi notificati, fissate dagli articoli 43, 45, 46, 51, 52, 53, 55 del regolamento (UE) n.305/2011. Si impegna inoltre a non far effettuare valutazioni su prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria civile, provenienti da cantieri nei quali il sottoscritto, il direttore tecnico ed il personale tecnico e direttivo dell'Organismo operino o abbiano operato in qualità di progettista, direttore dei lavori o collaudatore.»
- 4) Certificato di iscrizione alla Camera di commercio corredato da autocertificazione riguardante la non sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla normativa antimafia; sono esclusi gli enti non soggetti.
- 5) Statuto dell'organismo.
- 6) Elenco nominativo del personale tecnico e direttivo con indicazione del rapporto di lavoro e delle relative funzioni. All'elenco deve essere allegato un prospetto di correlazione fra le specifiche tecniche armonizzate e l'operatività di ispettori, tecnici di prova e del servizio certificazione.
- 7) Curricula e pertinente documentazione comprovante la qualificazione del personale adibito a mansioni tecniche.
- 8) Attestato rilasciato da una Società assicuratrice comprovante la stipula di assicurazione di responsabilità civile che copra espressamente i rischi derivanti da eventuali errori connessi all'attività oggetto di autorizzazione per un massimale non inferiore a 3.500.000,00 euro.
- 9) Planimetrie e sezioni dell'immobile in cui viene esercitata l'attività, con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali e di ogni elemento utile comprovante l'idoneità delle aree destinate alla conservazione degli atti, delle campionature di prova e del tipo di prodotto; gli elaborati grafici e l'annessa relazione tecnica devono essere firmati da professionista iscritto all'albo.
- 10) Documentazione rilasciata dalle autorità competenti, comprovante l'idoneità dei locali e degli impianti dal punto di vista delle disposizioni edilizie e dell'igiene e della sicurezza del lavoro.
- 11) Manuale della qualità e regolamenti, procedure, istruzioni operative e liste di controllo utilizzate nella valutazione e verifica della costanza della prestazione (in particolare nelle visite ispettive e nelle attività di prova o di determinazione del prodotto tipo), nel rispetto di quanto stabilito nel capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011. Tale documentazione deve essere corredata da una tabella di corrispondenza con i requisiti applicabili di cui al Regolamento (UE) n. 305/2011 nonché dall'evidenziazione delle modifiche o innovazioni introdotte rispetto a quanto eventualmente già trasmesso.
- 12) Modelli di domanda per i servizi di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione e dei certificati.
- 13) Tariffario delle prestazioni, con indicazione della sua validità nel tempo e della politica degli sconti attuabile.
- 14) Eventuali accordi con filiali estere ed elenco dei subappaltatori e delle relative qualifiche.
- 15) Attestato di versamento comprovante l'avvenuto pagamento della quota prevista ai sensi del presente decreto, ovvero dichiarazione recante l'atto d'impegno ad effettuare il versamento delle quote previste dai tariffari stabiliti dalle Amministrazioni competenti per le attività di autorizzazione.
- 16) Eventuali accreditamenti, di carattere volontario per schemi di accreditamento pertinenti alle attività per cui si richiede l'autorizzazione, rilasciati dall'Organismo nazionale di accreditamento.
- 17) Documentazione attestante che l'Organismo è operante da almeno due anni nell'ambito delle valutazioni e verifiche sui prodotti da costruzione.



I laboratori di prova, in aggiunta a quanto indicato ai precedenti punti, devono produrre:

- 18) Una planimetria dei locali con la disposizione delle attrezzature e l'indicazione degli spazi per l'immagazzinamento, il carico e lo scarico dei campioni da sottoporre a prova.
- 19) Un prospetto da cui risultino i seguenti elementi:
  - a) norme di prova adottate;
  - b) attrezzatura utilizzata;
  - c) ente che effettua le tarature e relativa periodicità.

#### 2. Documentazione da presentare a corredo dell'istanza di ulteriore autorizzazione

- 1) Dichiarazione, resa dal legale rappresentante resa nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesta che ai fini dell'attività di verifica e valutazione della costanza della prestazione alle specifiche tecniche armonizzate oggetto della domanda di ulteriore autorizzazione, l'organismo notificato:
  - a) è titolare dell'utilizzo, ad uso dei propri tecnici, delle specifiche tecniche armonizzate oggetto della richiesta;
  - b) ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile che copre espressamente i rischi derivanti da eventuali errori connessi anche all'attività oggetto dell'ulteriore autorizzazione.
- 2) Aggiornamento della documentazione di cui al punto 6) ed 11) – limitatamente alle attività oggetto di ulteriore autorizzazione - e di quella, eventualmente variata, di cui ai punti 4), 5), 7), 12), 13), 14), 16).  
Nel caso di utilizzo di nuovi locali, produrre la documentazione di cui ai punti 9), 10) del paragrafo 1.  
Nel caso di utilizzo di nuove apparecchiature di prova, produrre la documentazione di cui ai punti 18) e 19) del paragrafo 1.
- 3) Per la documentazione prevista per la prima autorizzazione di cui non si producono aggiornamenti, una dichiarazione della permanenza della validità della documentazione stessa.
- 4) Dichiarazione recante l'atto d'impegno ad effettuare il versamento delle quote previste dai tariffari stabiliti dalle Amministrazioni competenti per le attività richieste.

#### 3. Documentazione da presentare a corredo dell'istanza di estensione di autorizzazione

- 1) Dichiarazione, resa dal legale rappresentante resa nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesta che ai fini dell'attività di verifica e valutazione della costanza della prestazione di cui alle specifiche tecniche armonizzate oggetto della domanda di estensione dell'autorizzazione, l'organismo notificato:
  - a) è titolare dell'utilizzo, ad uso dei propri tecnici, delle specifiche tecniche oggetto della richiesta;
  - b) utilizza le medesime strutture, organizzazione, e procedure già approvate, fatte salve le integrazioni del personale operativo nelle verifiche oggetto della richiesta, di seguito indicato:
    - c) ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile che copre espressamente i rischi derivanti da eventuali errori connessi anche connessi all'attività oggetto dell'estensione di autorizzazione.
- 2) Aggiornamento della documentazione di cui al punto 11) – limitatamente alle attività oggetto di ulteriore autorizzazione - del paragrafo 1 e di quella, eventualmente variata, di cui ai punti 6), 7), 13).
- 3) Per la documentazione prevista per la prima autorizzazione di cui non si producono aggiornamenti, una dichiarazione della permanenza della validità della documentazione stessa.
- 4) Dichiarazione recante l'atto d'impegno ad effettuare il versamento delle quote previste dai tariffari stabiliti dalle Amministrazioni competenti per le attività richieste.

#### 4. Documentazione da presentare a corredo dell'istanza di rinnovo di autorizzazione

Occorre presentare la medesima documentazione prevista nel paragrafo 1 del presente Allegato, corredata dalla seguente documentazione aggiuntiva:

- 1) Copia (in formato .x/s o compatibile) del Registro dei Certificati emessi, elaborato secondo il Modello di cui all'Allegato D, punto 7.
- 2) Relazione attestante l'attività svolta dall'Organismo richiedente nel precedente periodo di autorizzazione. Nella relazione deve essere, in particolare indicata ogni modifica o revisione della struttura dell'Organismo intercorsa nel periodo di riferimento. Nella medesima Relazione, inoltre, devono essere almeno specificati il numero complessivo di certificati emessi, modificati, sospesi, ritirati. Nel caso di sospensione o ritiro è necessario indicare la motivazione di tali provvedimenti.



Per la documentazione che non abbia subito variazioni rispetto a quella presentata in sede di precedente autorizzazione ai sensi del Reg. (UE) n.305/2011, si potrà allegare unicamente una apposita dichiarazione di Validità allo stato attuale di quella già agli atti delle Amministrazioni coinvolte nell'istruttoria.

#### **5. Documentazione da presentare a corredo dell'istanza di aggiornamento di notifica**

Alla pubblicazione da parte della Commissione Europea degli estremi delle revisioni o aggiornamenti di norme armonizzate per le quali l'Organismo è già notificato, l'Organismo stesso presenterà al Ministero per lo Sviluppo Economico, ed alle altre Amministrazioni firmatarie del corrispondente decreto di autorizzazione, apposita istanza di <<aggiornamento della notifica>>, cui sono allegati:

- 1) l'elenco delle norme armonizzate oggetto di revisione per le quali si chiede l'aggiornamento della notifica, con la specificazione degli estremi dei precedenti decreti di autorizzazione inerenti le norme stesse;
- 2) per ciascuna di tali norme, una specifica analisi delle modifiche riportate nella versione aggiornata della norma, anche mediante raffronto diretto fra i testi;
- 3) evidenze di ogni azione adottata dall'Organismo per l'aggiornamento delle procedure di valutazione alle modifiche introdotte dalle norme revisionate (adeguamenti procedurali, documentali e/o della modulistica, formazione del personale e degli ispettori, etc.).



**PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DELLA NOTIFICA NON BASATA SU UN CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO**

**1. PRIMA AUTORIZZAZIONE**

- 1.1. Pervenuta l'istanza, le Amministrazioni competenti in relazione ai requisiti di base dell'opera indicati nell'istanza stessa, si coordinano, definiscono l'Amministrazione referente ed indicano il nominativo del proprio rappresentante, che entrerà a far parte del Gruppo di Valutazione (nel seguito: "GV"). Il rappresentante dell'amministrazione referente è il Responsabile del Gruppo di Valutazione (nel seguito: "RGV") e Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. L'Amministrazione referente comunica all'organismo l'avvio del procedimento
- 1.2. Il GV, verificata la completezza formale dell'istanza in relazione a quanto indicato al punto 1 dell'Allegato B, procede all'istruttoria mediante:
- a) esame e valutazione della documentazione prodotta;
  - b) esame e valutazione delle risultanze di ispezioni presso le strutture dell'organismo richiedente l'abilitazione, nonché presso le strutture di eventuali subappaltatori ritenuti critici e, ove necessario, presso eventuali filiali estere.
- L'amministrazione referente comunica all'organismo l'esito dell'esame documentale.
- 1.3. Ove il GV ravvisi la necessità di effettuare ispezioni di cui alla lettera b), esse sono eseguite da uno o più ispettori designati nell'ambito del GV stesso o del personale delle Amministrazioni competenti. In tal caso viene comunicato all'Organismo, con almeno 5 giorni di anticipo, il programma della visita ispettiva ed i nominativi degli ispettori incaricati.  
Nell'espletamento delle attività istruttorie, ciascun componente del GV può avvalersi della collaborazione di esperti tecnici della propria amministrazione.
- 1.4. L'istruttoria del GV si conclude entro centoventi giorni con una relazione finale, con allegate le evidenze delle valutazioni effettuate; in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni, il termine è sospeso e riprende a decorrere dal momento del ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti.
- 1.5. Il comitato di cui all'articolo 3 esamina le risultanze delle istruttorie svolte dai GV e delibera sul rilascio delle autorizzazioni. Queste ultime sono adottate nel rispetto ed ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento. Per ciascuna delibera è redatto un verbale; il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni competenti è verbalizzato e congruamente motivato.
- 1.6. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla chiusura dell'istruttoria, con decreto dirigenziale congiunto delle Amministrazioni competenti per l'istruttoria, adottato su proposta dell'Amministrazione referente, ed è pubblicata nel sito istituzionale delle Amministrazioni competenti; l'eventuale provvedimento di diniego è comunicato al richiedente.

**2. ESTENSIONE DI AUTORIZZAZIONE**

- 2.1. Si applicano i punti 1.1, 1.5 ed 1.6.
- 2.2. L'istruttoria è limitata all'esame dei soli aspetti non già trattati in precedenti istruttorie concluse con esito positivo e non necessita, di norma, di attività ispettive o audit. E' fatta salva la facoltà di effettuare sopralluoghi o audit supplementari qualora se ne ravvisi la necessità sulla base delle valutazioni effettuate.
- 2.3. L'istruttoria del GV si conclude entro sessanta giorni con una relazione finale, con allegate le evidenze delle valutazioni effettuate; in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni, il termine è sospeso e riprende a decorrere dal momento del ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti.



### **3. ULTERIORE AUTORIZZAZIONE**

3.1. Si applicano i punti 1.1, 1.5 ed 1.6.

3.2. L'istruttoria è limitata all'esame dei soli aspetti non già trattati in precedenti istruttorie concluse con esito positivo. E' fatta salva la facoltà di effettuare sopralluoghi o audit supplementari qualora se ne ravvisi la necessità sulla base delle valutazioni effettuate.

3.3. L'istruttoria del GV si conclude entro novanta giorni con una relazione finale, con allegate le evidenze delle valutazioni effettuate; in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni, il termine è sospeso e riprende a decorrere dal momento del ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti.

### **4. RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE**

All'istanza di rinnovo si applicano i medesimi criteri, termini e procedure previsti per l'autorizzazione ed indicati al punto 1, tenendo altresì conto dell'attività svolta dall'organismo nel precedente periodo di autorizzazione.

### **5. VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI VALUTATI IN FASE DI AUTORIZZAZIONE E NOTIFICA**

5.1. L'organismo notificato acquisisce il nulla-osta preventivo delle Amministrazioni competenti nei casi di:

- a) nomina di un nuovo Direttore Tecnico o di nuovi incaricati come responsabili (o sostituti) della firma di certificati o di rapporti di valutazione;
- b) trasferimento di sede;
- c) modifiche significative del Sistema di gestione della Qualità e dei documenti utilizzati nella valutazione e verifica della costanza della prestazione;
- d) sostituzione di attrezzature di prova.

In tali casi, l'Organismo notificato trasmette l'aggiornamento della pertinente documentazione.

L'istruttoria per il rilascio del *nulla-osta* si conclude entro sessanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione competente ha ricevuto l'istanza, fatta salva la possibilità di sospensione dei termini in caso di richiesta di chiarimenti ed integrazioni. Qualora l'Amministrazione non si pronuncerà entro il termine su indicato, l'istanza si intende accolta.

5.2. Ciascun organismo notificato fornisce inoltre comunicazione alle Amministrazioni competenti in caso di:

- a) nomina di un nuovo responsabile legale;
- b) rinnovo della polizza di assicurazione di responsabilità civile;
- c) aggiornamento del tariffario;
- d) variazione del personale tecnico;
- e) ricorso a nuove filiali o subappaltatori.

### **6. AGGIORNAMENTO DI NOTIFICA**

6.1. Si applica il punto 1.1.

6.2. L'istruttoria è limitata all'esame dei soli aspetti inerenti gli accorgimenti procedurali adottati dagli organismi in relazione agli aggiornamenti o revisioni delle specifiche tecniche per le quali sono già autorizzati e notificati e non necessita, di norma, di attività ispettive o audit. E' fatta salva la facoltà di effettuare sopralluoghi o audit supplementari qualora se ne ravvisi la necessità sulla base delle valutazioni effettuate.

6.3. Nel caso in cui l'istruttoria accerti che gli aggiornamenti o revisioni delle specifiche tecniche non siano tali da ricadere in uno dei precedenti casi di «ulteriore autorizzazione» o «estensione di autorizzazione», e se non dovessero emergere osservazioni, richieste e/o prescrizioni, da comunicarsi comunque entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, la richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione si intende accolta e, sulla base del relativo Rapporto del GV trasmesso dall'Amministrazione referente, l'Autorità notificante provvederà ad aggiornare, sul sistema NANDO, la situazione dell'Organismo con riferimento alle norme revisionate.



**6.4. Nel caso in cui l'istruttoria accerti che gli aggiornamenti o revisioni delle specifiche tecniche siano tali da ricadere in uno dei precedenti casi di «ulteriore autorizzazione» o «estensione di autorizzazione», l'Amministrazione referente ne dà comunicazione al richiedente, entro trenta giorni, e si avvierà la pertinente istruttoria di estensione o ulteriore autorizzazione.**





## **REQUISITI INERENTI GLI ORGANISMI NOTIFICATI E LA LORO ATTIVITA'**

### **1. Requisiti degli Organismi Notificati**

- a) Esperienza, almeno biennale, nell'ambito delle valutazioni e verifiche sui prodotti da costruzione, maturata anche in ambito volontario;
- b) applicazione di regole e procedure che garantiscano l'indipendenza e l'imparzialità dell'organismo nonché la competenza e l'affidabilità nello svolgimento delle attività previste nell'Allegato V del Regolamento;
- c) utilizzo di locali:
  - 1) in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche e di igiene e sicurezza del lavoro;
  - 2) mantenuti in maniera adeguata a soddisfare i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività;
  - 3) dotati, nel caso dei laboratori, di attrezzature e spazi idonei a permettere lo svolgimento dell'attività di prova nonché a movimentare e conservare i campioni;
- d) sottoscrizione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all'attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione. Il massimale minimo assicurato deve essere pari a 3.500.000 euro e la polizza deve rimanere valida per tutta la durata della notifica. Tale requisito può essere anche soddisfatto alla positiva conclusione dell'istruttoria, prima del rilascio del decreto di autorizzazione;
- e) organico minimo costituito almeno da:
  - 1) un direttore tecnico, in possesso di laurea magistrale, ovvero quinquennale, in ingegneria o in discipline tecnico-scientifiche o equipollente, dotato di specifiche competenze professionali e di esperienza post laurea nello specifico settore dei materiali da costruzione almeno quinquennale;
  - 2) due laureati, di cui uno in ingegneria o in discipline tecnico-scientifiche o equipollente;
  - 3) sei addetti, di cui almeno due con profilo tecnico-scientifico;del personale laureato sopraindicato, almeno 2 unità sono regolate da un rapporto di lavoro dipendente di tipo continuativo e di durata almeno pari al periodo di vigenza dell'autorizzazione;
- f) Organigramma del personale dell'Organismo che preveda la figura di un responsabile della qualità;
- g) il Direttore tecnico non collabora con altri Organismi che svolgono le medesime attività, oggetto di notifica, di cui al presente decreto.

### **2. Fascicolo tecnico**

- 2.1 Per ciascuna valutazione e verifica della costanza di prestazione effettuata, è costituito un fascicolo tecnico, conservato per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque per almeno dieci anni dalla relativa data di risoluzione.
- 2.2 Il fascicolo tecnico contiene almeno i seguenti documenti, conservati in originale o in copia conforme e muniti di data certa:
  - a) domanda del servizio (corredata della documentazione tecnica del prodotto e da eventuali estremi del campionamento);
  - b) contratto;
  - c) designazione dei servizi interni coinvolti incluso l'eventuale ricorso a subappaltatori e filiali;
  - d) documenti attestanti l'attività di valutazione e verifica svolta:
    - d.1) Ai fini della determinazione del prodotto-tipo:
      - 1) prove di tipo (rapporto di prova/estensione dei risultati di prova/classificazione e verbale di campionamento);
      - 2) calcoli di tipo;
      - 3) valori desunti da tabelle;
      - 4) documentazione descrittiva del prodotto.
    - d.2) Ai fini dell'ispezione iniziale, della sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica:
      - 1) rapporto di ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del suo controllo di produzione, con la documentazione acquisita e le liste di controllo utilizzate;



- 2) rapporti di sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica, con la documentazione acquisita e le liste di controllo utilizzate.
  - e) verbali relativi alla decisione di rilascio, sospensione e revoca dei certificati;
  - f) certificato di costanza della prestazione del prodotto (sistema 1 o 1+) o del controllo di produzione in fabbrica (sistema 2+);
  - g) reclami e relative azioni correttive.
- 2.3 E' facoltà dell'organismo costituire e conservare il fascicolo tecnico con modalità digitale, a condizione di adottare procedure analoghe a quelle previste nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" che siano cioè tali da garantire la certezza circa l'autenticità dei documenti informatici e dei soggetti responsabili della loro redazione nonché l'adeguatezza delle modalità di gestione e conservazione.
- 2.4 Nel caso di organismi notificati operanti in più sedi, è possibile avvalersi della possibilità di creare archivi cartacei o elettronici anche nelle sedi periferiche, purché sia garantita comunque la disponibilità nella sede centrale (o in altra sede autorizzata) dell'archivio completo dei fascicoli tecnici, a disposizione per le attività di vigilanza dei soggetti competenti

### 3. Pianificazione e svolgimento delle attività e salvaguardia

- 3.1 La pianificazione e lo svolgimento delle attività avviene nel rispetto dei requisiti di imparzialità e trasparenza. La registrazione delle pratiche e la gestione delle attività tecniche di certificazione o prova viene assicurata a livello centrale, coordinando le attività svolte nella sede centrale con quelle di eventuali filiali.
- 3.2 Gli Organismi Notificati adottano, con particolare riferimento al Regolamento, un Meccanismo di salvaguardia dell'imparzialità. Le Amministrazioni competenti partecipano all'attività dei relativi comitati con non più di un rappresentante designato dalle Amministrazioni stesse. I compensi per le attività di detti rappresentanti sono a carico degli Organismi.

### 4. Sistema di identificazione dei campioni di prova

- 4.1 La manipolazione dei campioni sottoposti a prova avviene con l'attuazione di un sistema di identificazione degli stessi, sia per mezzo di documenti, sia per mezzo di marcatura, ove possibile indelebile, che permetta di evitare confusioni sull'identità dei campioni.
- 4.2 Il sistema di cui al punto 4.1 garantisce che i campioni possano essere preferibilmente manipolati in modo anonimo: in tal caso debbono essere adottate le opportune intese con l'operatore economico e le precauzioni necessarie per assicurare che nelle fasi di prelievo, ricezione in laboratorio, preparazione dei campioni, l'operatore addetto all'esecuzione della prova non sia a conoscenza dei dati del richiedente.

### 5. Certificati e rapporti di prova, estensione dei risultati di prova, classificazione

- 5.1 I risultati dell'attività degli organismi notificati formano oggetto di un certificato ovvero di un rapporto di prova, estensione dei risultati di prova, classificazione.
- 5.2 Per ciascun tipo di certificato ovvero di rapporto di prova rilasciato è adottato uno specifico formato, anche tenuto conto dei documenti eventualmente elaborati dal Coordinamento degli Organismi Notificati di cui all'articolo 55 del Regolamento.
- 5.3 Dopo l'emissione del certificato ovvero del rapporto, allo stesso non possono essere apportate correzioni o aggiunte se non per mezzo di un altro atto avente le medesime caratteristiche e dal quale risulta espressamente la modifica e la correzione.
- 5.4 La sospensione, il ritiro o la limitazione di un certificato o di un rapporto, adottati nel rispetto dell'Articolo 52 del Regolamento, è motivata. Detti provvedimenti sono comunicati immediatamente agli interessati e alle Amministrazioni competenti ed all'Autorità notificante in adempimento a quanto previsto dall'art 53 del Regolamento.
- 5.5 Gli organismi notificati redigono e tengono costantemente aggiornato un elenco dei certificati e dei rapporti emessi, secondo il modello proposto al successivo punto 7, da rendere pubblico ed agevolmente consultabile anche sul proprio sito Internet.



- 5.6 I certificati sono emessi con riferimento alla versione più recente della pertinente norma armonizzata (hEN) citata nelle Comunicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ovvero della valutazione tecnica europea (ETA), applicabile alla data di emissione del certificato.
- 5.7. Qualora la Commissione europea o un organismo di valutazione tecnica abbiano disposto il ritiro, con eventuale sostituzione, di una hEN o di un ETA, i corrispondenti certificati sono ritirati ed eventualmente sostituiti all'esito delle verifiche e valutazioni necessarie.
- 5.8. Nel caso di errata corrige o emendamenti ad una hEN ovvero ETA, ciascun organismo:
- a) esamina l'impatto dei cambiamenti sulla validità di tutti i certificati in corso di validità;
  - b) effettua le valutazioni eventualmente necessarie;
  - c) procede alla revisione dei certificati entro il termine del periodo di coesistenza o alla data di applicabilità dell'emendamento.
- 5.9. E' ammessa la firma digitale delle certificazioni ovvero dei rapporti di prova, estensione dei risultati di prova, classificazione. In tal caso si applica il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, riportante il codice dell'Amministrazione Digitale. In tal caso i documenti sono firmati digitalmente, con l'utilizzo anche della marca temporale, ed emessi e conservati in formato pdf/A. La versione originale del documento è quella digitale, firmata digitalmente, e viene trasmessa al richiedente tramite PEC.

## 6. Filiali e subappalto

- 6.1 Ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento, l'utilizzo di filiali ed il subappalto di attività specifiche connesse a compiti di terza parte è regolato per mezzo di atto scritto e comunicato alle Amministrazioni competenti. In ogni caso sono vietati:
- a) il subappalto o l'utilizzo di filiali per l'esecuzione di tutte le attività relative ad un incarico;
  - b) il subappalto o l'utilizzo di filiali per l'esecuzione delle attività di decisione necessarie ai fini del rilascio di una certificazione del prodotto ovvero del controllo della produzione in fabbrica.
- 6.2. Per quanto riguarda l'operatività di unità locali o filiali, un parziale decentramento deve essere limitato alle attività preliminari alla valutazione quali la formulazione di offerte economiche, sulla base di documenti di riferimento stabiliti dalla sede centrale dell'organismo notificato. Qualora sia previsto lo svolgimento in unità locali di compiti tecnici ai fini della valutazione e verifica della costanza della prestazione, dette strutture ed il relativo personale sono oggetto di esame ed ispezione ai pari della sede centrale dell'organismo e sono citate nel decreto di autorizzazione e nell'eventuale certificato di accreditamento.
- 6.3 Nel caso di personale operante stabilmente in paesi esteri (anche non appartenenti all'Unione Europea), incaricato di svolgere funzioni ispettive per conto di organismi notificati, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 45 del Regolamento, l'organismo interessato produce in fase di notifica o successivamente richiedendo una modifica della stessa, un atto d'impegno, sottoscritto dal Direttore tecnico, dal Responsabile della qualità e dal legale rappresentante dell'Organismo, a far sì che detto personale:
- a) sia impiegato esclusivamente in attività di ispezione, con esclusione di tutte quelle preliminari o successive previste dall'iter di valutazione, che resteranno di esclusiva competenza dell'Organismo notificato;
  - b) sostenga un corso iniziale di addestramento, tenuto da personale operante stabilmente nella sede nazionale dell'organismo notificato, e teso ad assicurare la conoscenza del Regolamento, del presente decreto, delle norme armonizzate di prodotto e delle liste di controllo/procedure operative/istruzioni/modulistica di riferimento per la specifica attività ispettiva da svolgere. La documentazione di riferimento per l'attività ispettiva dovrà essere tradotta in una lingua conosciuta dall'ispettore;
  - c) sia qualificato come ispettore solo dopo un affiancamento iniziale effettuato in qualità di osservatore con un ispettore operante stabilmente nella sede centrale dell'organismo, da ripetersi successivamente con cadenza almeno biennale;
  - d) sia coinvolto obbligatoriamente nelle periodiche attività di aggiornamento e formazione continua, tenute da personale operante stabilmente nella sede nazionale dell'organismo notificato, secondo le scadenze temporali stabilite nei documenti del sistema di qualità e comunque almeno ogni due anni.



**7. Modello del registro dei prodotti certificati ovvero provati/classificati**

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da**  
**< nome dell'organismo notificato >**,  
**quale organismo notificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. <nnnn>**

Numer o progres sivo	Numero del Certificato <sup>1)</sup> o del Rapporto di prova/applic azione estesa/ classificazio ne emessa <sup>2)</sup>	Denomina zione commerci ale del prodotto	Descrizi one del prodott o <sup>3)</sup>	Norma armoniz zata di prodotto (hEN) o Valutazi one tecnica europea (ETA)	Norma/e di prova/applic azione estesa/ classificazio ne <sup>4)</sup>	Fabbrie ante/	Indirizz o del Fabbri cante	Indirizz o dello stabilim ento	Data di prima omissi one	Data dell'ultim o aggiorna mento del certificato	Status del certifi cati emessi <sup>5)</sup>

**Istruzioni per la compilazione**

1. Numerazione dei certificati in accordo al formato *nnnn-CPR-zzzz* (con *nnnn* = Numero identificativo dell'organismo notificato assegnato dalla Commissione Europea; *zzzz* = Numero progressivo del certificato).
2. Ad ogni rapporto di prova rilasciato va assegnato un distinto numero progressivo, salvo i seguenti casi:  
 - più prove effettuate ai fini di ottenere una particolare classificazione del prodotto (ad es. classe di reazione o resistenza al fuoco), per cui è possibile fare riferimento nel registro al solo rapporto di classificazione;  
 - l'organismo abbia effettuato anche la certificazione di prodotto (si utilizzerà il campo norme di prova/classificazione per elencare quelle svolte in qualità di laboratorio notificato).
3. Fare riferimento alle indicazioni contenute nella specifica tecnica armonizzata ed a quanto riportato nel certificato.
4. Riportare i soli rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione emessi dall'organismo. Vanno elencati tutti i rapporti emessi per lo specifico prodotto.
5. Da utilizzare per i soli certificati, indicando se siano in corso di validità, sospesi o ritirati.  
 Ultimo aggiornamento del registro: *<data>*

